SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. **142**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai 90 giorni non fissano alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali è stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2299/2010 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per la famiglia, la droga e il servizio civile, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281

Attuazione dell'articolo 7, della legge 18 giugno2009, n. 69

Procedimenti superiori a 90 giorni e relativa relazione giustificativa

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PREMIO ANNUALE INTITOLATO A GIACOMO MATTEOTTI	180

Relazione:

Il termine di 180 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande a seguito di pubblicazione del bando nella G.U., è giustificato dal fatto che non è possibile conoscere in anticipo il numero delle opere che partecipano alle edizioni del premio Giacomo Matteotti. La commissione giudicatrice del premio stesso necessita, inoltre, di un congruo lasso di tempo per la valutazione dei saggi, opere letterarie e teatrali e tesi di laurea.

Normativa di riferimento:

Legge del 5 ottobre 2004, n. 255 - DPCM 24 settembre 2009, n. 126

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ELABORAZIONE PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE RELATIVO ALLE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 15 MARZO	138

Relazione:

Il regolamento emanato con D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come integrato dal D.P.R. 20 settembre 2002, n. 250, ha disciplinato l'utilizzazione della quota dell'otto per mille gestita dallo Stato, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, individuando un complesso di procedimenti collegati e stabilendo i relativi termini. Per il procedimento relativo alla definizione del piano di ripartizione delle risorse, da sottoporre all'esame del Presidente del Consiglio il termine da regolamento è di 138 giorni (dal 15 marzo al 31 luglio). Occorre infatti esaminare le istanze; raccogliere la valutazione di merito delle amministrazioni competenti e del MEF; acquisire dal MEF la quantificazione dello stanziamento annuale del fondo 8 per mille dell'IRPEF e definire sulla base delle risorse disponibili la proposta di riparto delle risorse, da sottoporre al Presidente del Consiglio, elaborata in relazione all'importanza dell'interesse pubblico tutelato, alla qualità dei progetti favorevolmente valutati, alla realtà territoriale incisa nonchè al complesso delle situazioni contingenti.Trattasi di un insieme di adempimenti con tempi non comprimibili.

Normativa di riferimento:

Legge 20 maggio 1985, n. 222 articoli 47 e 48; D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 e successive modifiche e integrazioni.

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E PER GLI INTERVENTI SPECIALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHÉ DEI LORO SUPERSTITI DI CUI AL D.P.R. 5 MAGGIO 2009 N. 58	150

Relazione:

Il termine di 150 giorni decorre dalla data di scadenza, del termine ultimo, previsto nel bando, per il ricevimento delle domande e comprende al suo interno il termine di 90 giorni, previsto dal DPR 5 maggio 2009, n. 58, entro il quale la Commissione deve inviare al Segretario Generale della PCM le graduatorie per l'approvazione. Le graduatorie stesse, una volta approvate, sono inviate all'UBR che, entro il termine di 30 giorni, le registra. Entro i successivi trenta giorni l'Ufficio provvede alla formalizzazione delle assegnazioni delle borse di studio comunicandole ai beneficiari ammessi in graduatoria.

Normativa di riferimento:

D.P.R. 5 maggio 2009 n. 58 art 5 comma 6

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

SERVIZIO INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI PER LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA - LAVORO	180

Relazione:

La conclusione del procedimento in esame non può avvenire nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 della legge 241/1990, per ragioni di sostenibilità organizzativa, nonché di particolare complessità del procedimento.
Infatti si tratta di una procedura a carattere concorsuale, disciplinata da uno specifico bando annuale che prevede, nell'arco del periodo considerato, un certo numero di scadenze per la presentazione di domande di finanziamento di progetti in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro. Di conseguenza, l'ufficio non può procedere all'apertura delle buste e all'avvio del procedimento di valutazione prima della data di scadenza predefinita nel bando. Per la medesima ragione, la decorrenza del termine è, peraltro calcolata non a partire dalla data di presentazione di ciascuna istanza, ma dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti.
Sotto il profilo della complessità del procedimento, si segnala che la procedura di valutazione dei progetti è rimessa ad un'apposita Commissione tecnica, composta da rappresentanti delle diverse autorità politiche che hanno competenze in materia di conciliazione (Sottosegretario per le politiche della famiglia, Ministro per le pari opportunità e Ministro del lavoro e delle politiche sociali), oltre che delle Regioni e delle Province.
Infine, con riferimento alla sostenibilità organizzativa, si fa presente che, a fronte di 595 progetti valutati nell'ultimo anno, ci si attende un incremento esponenziale delle domande a seguito della modifica apportata all'art. 9 della legge 53 del 2000 dall'art. 38 della Legge 69/2009, che ha sensibilmente ampliato la platea dei potenziali beneficiari della misura.
Dettaglio tempistica:
Ricevimento delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità - predisposizione dell'elenco dei soggetti esclusi (30 giorni dal termine della presentazione della domanda);
Istruttoria dei progetti; elaborazione della scheda di accompagnamento e trasmissione in formato elettronico alla Commissione tecnica di tutta la documentazione necessaria alla valutazione (90 giorni dal termine della presentazione della domanda);
Convocazione della Commissione (30 giorni dalla trasmissione della documentazione);
Elaborazione della graduatoria e pubblicazione del decreto di ammissione sul sito (30 giorni dall'ultima riunione della Commissione)

Normativa di riferimento:

Articolo 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 come modificato dall'art. 38 della Legge 18 giugno 2009, n. 69

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
VERIFICHE SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 16 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2007, N. 108	180

Relazione:

Le verifiche consistono in attività istruttorie, rilevamenti nelle sedi degli enti in Italia e all'estero, audizioni dei rappresentanti degli enti e di coppie, raccolta di documenti e informazioni a cura di altri organi, in Italia (Tribunali, Polizia Giudiziaria, Rappresentanze Diplomatiche straniere, altro) e all'estero (Rappresentanze Diplomatiche italiane, Autorità estere). Le risultanze delle verifiche sono sottoposte alla valutazione collegiale in riunioni periodiche presiedute dal Sottosegretario competente.

Normativa di riferimento:

Artt. 15 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE E DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 39 TER DELLA LEGGE 184/83	120

Relazione:

L'istruttoria comporta indagini in Italia e all'estero sull'organizzazione e sul personale dell'ente, nonché la richiesta di integrazioni documentali. La decisione sull'autorizzazione da concedere è inoltre di competenza dell'organo collegiale convocato periodicamente e presieduto dal Sottosegretario competente.

Normativa di riferimento:

Artt. 11 e 12 D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO TRATTAMENTO GIURIDICO E CONTENZIOSO DEL PERSONALE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PASSAGGI NELLE POSIZIONI ECONOMICHE NELL'AMBITO DI CIASCUNA AREA	120

Relazione:

I termini di tale procedimento sono stati ridotti da 240a 120 giorni, si ritiene tuttavia di mantenere dei termini ancora elevati data la complessità del procedimento

Normativa di riferimento:

CCNL PCM 31/7/2009 - ART. 11; CCNL 17/5/2004 ARTT. 79/80

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PASSAGGI DEL PERSONALE TRA LE AREE	120

Relazione:

I termini di tale procedimento sono stati ridotti da 240a 120 giorni, si ritiene tuttavia di mantenere dei termini ancora elevati data la complessità del procedimento

Normativa di riferimento:

CCNL PCM 31/7/2009 ART. 12; CCNL 17/5/2004 ART. 23

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI E AL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI	180

Relazione:

II termine trova giustificazione nell'onerosità dello svolgimento delle istruttorie tecnico-amminstrative relative alle richieste provenienti ogni anno da svariate decine di migliaia di datori di lavoro ed organizzazioni di volontariato, anche per il tramite delle Regioni e, ove delegate, delle Amministrazioni Provinciali, in relazione all'impiego per attività di emergenza, formazione ed addestramento degli oltre 800.000 volontari di protezione civile censiti nell'ambito delle più di 4.000 organizzazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'artl.1 del D.P.R. 194/2001. Tali istruttorie, inoltre, sono gravate dalle esigenze di verifica della compatibilità con la rispettiva programmazione finanziaria, atteso il termine di 24 mesi dall'attivazione che il medesimo D.P.R. 194/2001 stabilisce per la presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto.
Ti evidenzio che solo in occasione dell'emergenza in Abruzzo sono intervenuti circa 80.000 volontari, appartenenti a più di 1.800 organizzazioni, in alcuni casi anche per più periodi distinti. A ciò vanno aggiunti gli ordinari impieghi effettuati, sempre nel medesimo periodo, per attività formative ed esercitative, per altre e diverse situazioni di emergenza nazionale o regionale e locale e per azioni di intervento strutturali, quale, ad esempio, la campagna per la lotta agli incendi boschivi.

Normativa di riferimento:

D.P.R. 194/~ ART 2,3,4 E 5

ISTRUTTORIA PER IL RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO, SIMULAZIONE, EMERGENZA E FORMAZIONE TEORICO-PRATICA	180

Relazione:

Il termine trova giustificazione nell'onerosità dello svolgimento delle istruttorie tecnico-amminstrative relative alle richieste provenienti ogni anno da svariate decine di migliaia di datori di lavoro ed organizzazioni di volontariato, anche per il tramite delle Regioni e, ove delegate, delle Amministrazioni Provinciali, in relazione all'impiego per attività di emergenza, formazione ed addestramento degli oltre 800.000 volontari di protezione civile censiti nell'ambito delle più di 4.000 organizzazioni iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'artl.1 del D.P.R. 194/2001. Tali istruttorie, inoltre, sono gravate dalle esigenze di verifica della compatibilità con la rispettiva programmazione finanziaria, atteso il termine di 24 mesi dall'attivazione che il medesimo D.P.R. 194/2001 stabilisce per la presentazione delle istanze di rimborso da parte degli aventi diritto.
Ti evidenzio che solo in occasione dell'emergenza in Abruzzo sono intervenuti circa 80.000 volontari, appartenenti a più di 1.800 organizzazioni, in alcuni casi anche per più periodi distinti. A ciò vanno aggiunti gli ordinari impieghi effettuati, sempre nel medesimo periodo, per attività formative ed esercitative, per altre e diverse situazioni di emergenza nazionale o regionale e locale e per azioni di intervento strutturali, quale, ad esempio, la campagna per la lotta agli incendi boschivi.

Normativa di riferimento:

D.P.R. 194/~ ART 9 E 10

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ, NORMATIVA TECNICA E INTERVENTI POST-EMERGENZA E DI MITIGAZIONE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE SISMICHE O PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN REGIME ORDINARIO	180

Relazione:

I procedimenti per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico attuati mediante regolamenti emanati con OPCM, che prevedono : la ripartizione preliminare dei fondi, la proposta da parte delle Regioni o delle Amministrazioni statali, l'istruttoria DPC. l'approvazione MEF e l'approvazione tramite DPCM, può richiedere tempi lunghi a causa delle diverse esigenze e prontezze delle Amministrazioni coinvolte e anche a causa delle rimodulazioni che frequentemente devono essere effettuate. Lo stesso vale per le emergenze sismiche.

Normativa di riferimento:

L. 225/92 e s.m.i., OPCM 3274/03, OPCM 3362/04 e s.m.i, OPCM 3376/04 e s.m.i. L. 77/2009

SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER LA SUCCESSIVA DETERMINAZIONE DI CONGUAGLI E ARRETRATI DI COMPETENZE ACCESSORIE	120

Relazione:

Si conferma il termine di 120 giorni già previsto dal DPR 303/2005 in ragione delle particolari difficoltà che può presentare l'istruttoria, rivolta anche al personale comandato civile e militare, per il particolare status del personale stesso e la complessità di ricostruire i periodi di servizio, spesso anche frammentari, presso il DPC.

Normativa di riferimento:

R.D. 2440/1923 - R.D. 827/1924 - D.P.C.M. 23 dicembre 1999 - Sentenze esecutive

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PAGAMENTI PER FORNITURE E/O LAVORI CONNESSI CON ATTIVITA' ISTITUZIONALI (TERREMOTI, ERUZIONI, FRANE, MAREGGIATE, INCENDI ECC.	120

Relazione:

ali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessità di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarità al pagamento ed alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, così come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attività anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilità speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).

Normativa di riferimento:

L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PAGAMENTI PER EROGAZIONI DI CONTRIBUTI, ASSEGNAZIONI E/O TRASFERIMENTO FONDI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI ENTI VARI PUBBLICI E/O PRIVATI, DITTE E/O PRIVATI	120

Relazione:

L'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISCENDE NELLA MASSIMA PARTE DEI CASI DA NORME DI LEGGE ovvero DA NORME CONTENUTE IN ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE. Come si vedrà tale procedimento inerisce a soggetti pubblici e privati con esigenze diverse e spesso con procedure diverse in relazione all'ente di destinazione.
A puro titolo esemplificativo si evidenzia che spesso per l'erogazione dei fondi è necessario preventivamente verificare la sussistenza di requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre avviare fasi endoprocedimentali complesse coinvolgenti di volta in volta plessi organizzativi sia pubblici (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali ecc.) per l'apertura di contabilità speciali o per l'accredito in conto di tesoreria con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti. L'accredito di somme diviene ancora più complesso ove si tratti di soggetti privati che spesso non sono a conoscenza delle articolate procedure di contabilità pubblica con conseguente necessità di provvedere alle relative "istruzioni" degli interessati. Inoltre, sotto il profilo organizzativo si evidenzia che tali procedure sono poste in essere spesso contemporaneamente alla gestione di grandi emergenze con conseguente incremento dei procedimenti ed aggravamento delle funzioni ordinarie svolte dall'ufficio
(annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).

Normativa di riferimento:

L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PAGAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI PLURIENNALI	180

Relazione:

L'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DISCENDE NELLA MASSIMA PARTE DEI CASI DA NORME DI LEGGE ovvero DA NORME CONTENUTE IN ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE. Come si vedrà tale procedimento inerisce a soggetti pubblici e privati con esigenze diverse e spesso con procedure diverse in relazione all'ente di destinazione.
A puro titolo esemplificativo si evidenzia che spesso per l'erogazione dei fondi è necessario preventivamente verificare la sussistenza di requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre avviare fasi endoprocedimentali complesse coinvolgenti di volta in volta plessi organizzativi sia pubblici (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali ecc.) per l'apertura di contabilità speciali o per l'accredito in conto di tesoreria con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti. L'accredito di somme diviene ancora più complesso ove si tratti di soggetti privati che spesso non sono a conoscenza delle articolate procedure di contabilità pubblica con conseguente necessità di provvedere alle relative "istruzioni" degli interessati. Inoltre, sotto il profilo organizzativo si evidenzia che tali procedure sono poste in essere spesso contemporaneamente alla gestione di grandi emergenze con conseguente incremento dei procedimenti ed aggravamento delle funzioni ordinarie svolte dall'ufficio
(annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).

Normativa di riferimento:

L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PAGAMENTI RELATIVI AD ONORARI A DIRETTORI LAVORI E/O COLLAUDATORI	120

Relazione:

Tali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessità di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarità al pagamento ed alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, così come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attività anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilità speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti).

Normativa di riferimento:

L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AFFARI FINANZIARI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PAGAMENTI RELATIVI AD EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	180

Relazione:

Tali procedimenti, sono caratterizzati dalla necessità di previamente verificare la sussistenza in capo al personale interessato della effettiva titolarità al pagamento ed alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. In particolare, per le commissioni di collaudo, così come per gli emolumenti accessori, occorre istruire accuratamente il carteggio prodotto per evitare duplicazioni nei pagamenti soprattutto ove si tratti di attività anche poste in essere a servizio delle strutture dei commissari delegati dotati di apposite contabilità speciali, effettuare le verifiche di legge per la eventuale debenza di somme all'erario dello Stato in relazione a obblighi tributari, effettuare le iscrizioni ai competenti enti previdenziali ove necessario, acquisire i visti , pareri, nulla osta necessari alla liquidazione e provenienti in alcune fattispecie dal responsabile unico del procedimento o dagli uffici tecnici competenti (annualmente vengono effettuati circa 8.000 pagamenti.

Normativa di riferimento:

L.. E REGOLAMENTI DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO - R.D. 2440/1923 - DPCM 09/12/2002 MODIFICATO CON DPCM 4/07/2007- L. 225 DEL 24/02/2005

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO PROGETTI E CONVENZIONI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ESAME E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	180

Relazione:

180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti indicato dall'Ufficio mediante Avviso pubblicato sul Sito Istituzionale. Motivi per cui si richiede il termine superiore a 90 giorni: 1) Elevato numero di progetti (circa 4.000: dato risultante dalla media dei progetti presentati negli ultimi tre anni) esaminato da una Commissione annualmente nominata. 2) La natura concorsuale della procedura giustifica ex se il ricorso ad un temine superiore a novanta giorni. Tale procedura è molto complessa ed è articolata in varie fasi: - nomina di una Commissione di valutazione;- selezione preliminare dei progetti, basata sulla verifica del rispetto del termine prescritto nell'Avviso per la presentazione degli stessi, nonché su un accertamento formale della completezza della documentazione trasmessa dagli enti;- valutazione volta ad accertare sia la corrispondenza tra le finalità del progetto con quelle di cui alla Legge n. 64/2001 sia la capacità organizzativa dell'ente in relazione allo specifico progetto presentato; - valutazione di qualità dei progetti e attribuzione di un punteggio ad ogni singola voce della scheda progetto, sulla base dei criteri stabiliti nel DPCM 4 novembre 2009;- redazione delle schede di valutazione dei progetti;- redazione dei verbali;- trasmissione di tutta la suddetta documentazione all'Ufficio;- redazione da parte dell'Ufficio della graduatoria provvisoria dei progetti, con contestuale invito agli enti a far pervenire eventuali osservazioni entro un congruo termine fissato dall'Ufficio medesimo;- comunicazione agli enti da parte dell'Ufficio dei progetti esclusi; - partecipazione degli enti che hanno inviato osservazioni, mediante accesso agli atti e acquisizione delle valutazioni della Commissione esaminatrice, al fine di consentire il riscontro di eventuali errori da sanare e di prevenire la formazione di contenzioso; - nuova valutazione da parte della Commissione dei progetti di cui è stato contestato il punteggio e adozione di ulteriori provvedimenti; - redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. 3) Oltre che nella natura concorsuale della procedura in questione, il ricorso ad un termine superiore a novanta giorni trova giustificazione anche nella comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Ed invero risulta prevalente l'interesse a concludere la procedura con l'ammissione al finanziamento dei progetti qualitativamente migliori, al fine di creare i presupposti affinché il servizio civile nazionale realizzi pienamente le finalità della legge n. 64/2001 e assicuri al volontario un'esperienza formativa che rappresenti l'inizio di un percorso volto a perseguire la nuova accezione di difesa della patria, da leggersi alla luce del principio di solidarietà sociale sancito dalla Costituzione. La tutela di questo interesse si realizza mediante il notevole impegno della commissione che, solo in un arco temporale come quello individuato, può effettuare i complessi accertamenti e le valutazioni sui numerosi progetti presentati.

Normativa di riferimento:

Legge 6 marzo 2001, n.64 D.lgs 5 aprile 2002, n.77 DPCM 4 novembre 2009

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO PROGETTI E CONVENZIONI

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ISCRIZIONE E ADEGUAMENTO ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE	180

Relazione:

180 giorni della ricezione dell'istanza. Motivi per cui si richiede il termine superiore a 90 giorni: 1) Elevato numero delle domande (enti interessati circa 8000) in relazione alle limitate risorse umane disponibili in possesso di conoscenze specialistiche necessarie alla valutazione dei peculiari requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001. 2) Complessità del procedimento volto all'accertamento, in capo agli enti, dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge n. 64/2001, con particolare riferimento alla valutazione della documentazione concernente gli aspetti relativi sia alla natura giuridica che all'organizzazione e alla capacità di impiego degli enti. Tale valutazione richiede un accurato approfondimento in quanto il servizio civile deve svolgersi presso enti che abbiano una struttura e un'organizzazione idonee alla realizzazione di progetti e in grado di assicurare ai volontari l'espletamento di un servizio secondo i più efficienti parametri di sicurezza e di affidabilità delle sedi (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni ed integrazioni). 3) Dalla comparazione di tutti gli interessi coinvolti, compreso quello alla riduzione dei termini del procedimento, emerge la prevalenza dell'interesse ad appurare in modo inequivocabile il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 64/2001, pur nella considerazione che tale accertamento richiede tempi superiori a novanta giorni. In assenza di un'accurata verifica, infatti, potrebbero essere iscritti all'Albo nazionale anche enti privi dei necessari requisiti, con evidenti ripercussioni sull'intero sistema del servizio civile, sia in termini di utilità per i volontari e la collettività, sia in rapporto alla destinazione delle risorse pubbliche.

Normativa di riferimento:

Legge 6 marzo 2001, n.64 D.lgs 5 aprile 2002, n.77

SERVIZIO AMMISSIONE E IMPIEGO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

SERVIZIO AMMISSIONE E IMPIEGO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
RICONOSCIMENTO CAUSE DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO NEI CONFRONTI DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA	180

Relazione:

Il procedimento è particolarmente complesso, articolato in più fasi. E' prevista l'acquisizione della relazione presso l'ente di svolgimento del servizio e l'acquisizione dei prescritti pareri degli organi tecnici (Commissione Medica Ospedaliera e Comitato di verifica per le cause di servizio).

Normativa di riferimento:

DPR 461 DEL 29/10/2001

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SERVIZIO PER IL SOSTEGNO RADIO TELEVISIVO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2 TER, 4, 7 E 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 250, E DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67. RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: interfaccia con Agcom, Enti previdenziali, Min. Sviluppo Economico, CCIAA, Cancellerie Tribunali, necessità di pagare simultaneamente i soggetti interessati per l'applicazione del frazionamento proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto;
2) Complessità del procedimento: controlli su dich. sost., ispezioni, concatenazione con altri procedimenti di riconoscimento delle agenzie di informazione con propri requisiti termine decadenziale per legge (art.1, comma 461, legge 266/2005) corrispondente al termine di questo procedimento (180 gg), tempi fisiologici di acquisizione dei bilanci certificati delle imprese;
3) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione)

Normativa di riferimento:

Artt. 3, comma 2 ter, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223 E DELL'ART. 7, COMMA 13, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112. RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: interfaccia con Agcom, Enti previdenziali, Min. Sviluppo Economico, CCIAA, Cancellerie Tribunali, necessità di pagare simultaneamente i soggetti interessati per l'applicazione del frazionamento proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto;
2) Complessità del procedimento: controlli su dich. sost., ispezioni, concatenazione con altri procedimenti di riconoscimento delle agenzie di informazione con propri requisiti termine decadenziale per legge (art.1, comma 461, legge 266/2005) corrispondente al termine di questo procedimento (180 gg), tempi fisiologici di acquisizione dei bilanci certificati delle imprese;
3) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione)

Normativa di riferimento:

art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI INDIRETTI

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI A CARICO DELLO STATO SU FINANZIAMENTI ACCORDATI DA ISTITUTI DI CREDITO AI FINI DEL SOSTEGNO AL PRODOTTO EDITORIALE	180

Relazione:

Il termine vigente è stato previsto per acquisire i bilanci delle Imprese e il rilascio della regolarità da parte dell'Autorità per le Comunicazioni: entrambi documenti indispensabili per la valutazione del fatturato e degli elementi contabili alla base del calcolo stesso del contributo da concedere. Pertanto il termine di 180 gg. prescritto dalla legge n. 69, art. 7, sebbene esiguo, è l'unico applicabile per l'attuazione della complessa procedura prevista dal regolamento, che ne aveva fissato la tempistica entro il margine di 8 mesi.

Normativa di riferimento:

Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria), articoli 6 e 7; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62), articolo 2, comma 1, e articolo 3, comma 2.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI ACCORDATI DA ISTITUTI DI CREDITO PER IL SOSTEGNO DEL PRODOTTO EDITORIALE	180

Relazione:

Si ritiene di confermare l'attuale termine in quanto immaginare una durata inferiore non genera alcun vantaggio in capo al beneficiario, mentre provocherebbe un inutile esborso anticipato di denaro da parte dello Stato; non solo, ma determinerebbe una criticità sui necessari tempi di valutazione della correttezza e idoneità della complessa documentazione che l'impresa e l'Istituto finanziatore sono tenuti a presentare a sostegno della legittimità dell'erogazione rateale da parte dello Stato.

Normativa di riferimento:

Legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria), articoli 4, 5, 6 e 7; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 142 (Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62), articoli 2, comma 8, e 3, comma 9.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A GIORNALI QUOTIDIANI TELETRASMESSI	180

Relazione:

1) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) 2) Sostenibilità dei tempi: a normativa vigente , pur dovendosi procedere annualmente a riparto della somma indicata dalla legge tra le imprese richiedenti, non è previsto, neanche a livello regolamentare, alcun termine per la presentazione delle istanze. 3) Complessità del procedimento: occorre richiedere documentazione ad Agcom,

Normativa di riferimento:

Articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ EDITORIALI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	180

Relazione:

1) Complessità del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio; acquisizione studio e valutazione della documentazione prodotta da parte di ciascuna impresa richiedenti.□2) Natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.□LA DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 31 GENNAIO, data entro la quale le imprese sono tenute a trasmettere unitamente alla domanda di ammissione, l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, dovendosi procedere a riparto delle somme, è necessario istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.

Normativa di riferimento:

Legge 30 luglio 1998, n. 281 (artt. 5, 6 e 7); DPCM 15 marzo 1999, n. 218; D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: necessità di acquisire l'approvazione del piano di riparto da parte dell'apposita Commissione. 2) Complessità del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio, acquisizione studio e valutazione della particolare documentazione, trasmessa nei modi ordinari e in linguaggio braille, da parte di ciascuna impresa richiedente, al fine di individuare le percentuali relative alle varie tipologie di diffusione; 3) Particolare sensibilità dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) e tutela dell'accesso all'informazione da parte delle categorie dei diversamente abili. LA DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 31 MARZO, data entro la quale le imprese sono tenute a trasmettere unitamente alla domanda di ammissione, l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, dovendosi procedere a riparto delle somme, è necessario istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.

Normativa di riferimento:

Decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI PERIODICI EDITI IN ITALIA E DIFFUSI PREVALENTEMENTE ALL'ESTERO	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom e verificare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio circa il rispetto degli obblighi contributivi e le spedizioni postali all'estero. Necessità di acquisire le deliberazioni dell'apposita Commissione. 2) Complessità del procedimento: controlli analitici dei contenuti e misurazione degli spazi pubblicitari di ogni singolo numero delle testate, oltre alla misurazione dell'area dei testi scritti, ai fini dell'accertamento della prevalenza della lingua italiana rispetto alle lingue dei Paesi di pubblicazione. 3) Particolare sensibilità dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) DECORRENZA DAL 1 APRILE.

Normativa di riferimento:

art. 26 legge n. 416 del 1981 e dPR n. 48 del 1983

PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA STAMPA	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom, Enti previdenziali, Tribunali, Camere di commercio, Prefetture. Necessità di acquisire il parere obbligatorio della Commissione Tecnica Consultiva. 2) Complessità del procedimento: controlli su dichiarazioni sostitutive di atto notorio; acquisizione studio e valutazione di complessa documentazione prodotta da ciascuna impresa richiedente, con particolare riguardo ai bilanci societari; 3) Particolare sensibilità dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) LA DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO E' FISSATA AL 30 SETTEMBRE, data entro la quale le imprese sono tenute, a pena di decadenza, a trasmettere l'intera e regolare documentazione istruttoria. Inoltre, sussistendo la concreta possibilità di un riparto proporzionale delle somme, è necessario attendere tale data in modo da poter istruire congiuntamente le pratiche di tutte le imprese richiedenti.

Normativa di riferimento:

Legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 10, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla Legge n. 222 del 2007. Articolo 2, comma 62, della Legge n. 191 del 2009.

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SERVIZIO CONTRIBUTI DIRETTI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI GIORNALI ITALIANI PUBBLICATI E DIFFUSI ALL'ESTERO	180

Relazione:

1) Sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa: occorre richiedere documentazione ad Agcom. Le istanze di contributo sono inviate alle rappresentanze diplomatico-consolari dei vari Paesi, e inoltrate successivamente da queste al Ministero Affari Esteri. Necessità di acquisire le deliberazioni dell'apposita Commissione. 2) Complessità del procedimento: controlli analitici dei contenuti e misurazione degli spazi pubblicitari di ogni singolo numero delle testate, oltre alla misurazione dell'area dei testi scritti, ai fini dell'accertamento della prevalenza della lingua italiana rispetto alle lingue dei Paesi di pubblicazione. 3) Particolare sensibilità dell'intervento, volto all'erogazione di denaro pubblico e natura degli interessi pubblici tutelati: pluralismo dell'informazione (art. 21 Costituzione) dovendosi procedere a riparto della somma fissa stanziata dalla legge, è necessario attendere la ricezione della documentazione istruttoria di tutti gli istanti, per poter effettuare la ripartizione delle quote spettanti a tutte le imprese in possesso dei requisiti. Pertanto, non è possibile far decorrere il termine dalla data del 31 marzo, in quanto il Dipartimento è in grado di iniziare le attività istruttorie solo allorché il Ministero Affari Esteri abbia trasmesso, dopo aver svolto l'esame istruttorio di propria competenza, tutta la documentazione (il che avviene normalmente intorno al mese di agosto). Verrà a quel punto comunicato da parte del Dipartimento alle imprese richiedenti l'avvio del procedimento d'ufficio.

Normativa di riferimento:

art. 26 legge n. 416 del 1981 e dPR n. 48 del 1983

SEGRETERIA DIPARTIMENTALE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

SEGRETERIA DIPARTIMENTALE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
RILASCIO DELLE TESSERE "LASCIAPASSARE STAMPA" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI.	180

Relazione:

Ill termine proposto tiene conto delle esigenze istruttorie connesse al profilo della sicurezza. Il parere favorevole del Ministero dell'Interno al rilascio dei lasciapassare, che richiede i necessari accertamenti preventivi da parte delle autorità di Pubblica Sicurezza, è infatti vincolante e deve essere acquisito dall'Amministrazione prima di sottoporre le istanze all'esame del Comitato di cui al DPCM 2 novembre 2009.

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1949 e successive modificazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)* — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»:

«3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1999, n. 205.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002, n. 207.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76.

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 11 *(Commissari straordinari del Governo)* — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.»

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

10G0163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2010, n. **143**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Visto l'articolo 7, comma 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini superiori a 90 giorni ma entro il limite di 180 giorni non fissa alcun termine si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e dei Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con nota n. 624/GAB-U del 16 aprile 2010, e del Ministro per la semplificazione normativa con nota n. 573 del 13 aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2128/2010, emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 2 luglio 2010;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle strutture affidate alla responsabilità dei Sottosegretari di Stato per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, per lo sport, per la famiglia, la droga e il servizio civile, e del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

2. Ciascun procedimento si conclude entro il termine indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 285

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO PERSONALE MAGISTRATURE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
LIQUIDAZIONE UNA TANTUM CON COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
RICONGIUNZIONE PERIODO ASSICURATIVI, RIAMMISSIONI IN SERVIZIO, DISPENSA DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	35
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
ASSEGNAZIONI, CESSAZIONI DI SEDI E DI FUNZIONI, PROMOZIONI, DECADENZA DAL SERVIZIO, CONGEDO STRAORDINARIO E ASPETTATIVE, CANCELLAZIONE DAL RUOLO E LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TOGATO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	45
CESSAZIONE DALL'IMPIEGO PER LIMITI DI ETÀ E DI DIMISSIONI, LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA , COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER SERVIZI NON DI ISTITUTO O RIENTRI IN RUOLO, PARERE RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO, DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
COLLOCAMENTI FUORI RUOLO PER SERVIZI DI ISTITUTO O RIENTRI IN RUOLO, ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ DI SECONDA LINGUA E LIQUIDAZIONE E RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI BUONUSCITA IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
CONFERIMENTO TITOLO ONORIFICO IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
SOSPENSIONE CAUTELARE (A SEGUITO DI SENTENZA PENALE) IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
RICONOSCIMENTO PER INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO PERSONALE MAGISTRATURE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI, IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO E RELATIVA ASSEGNAZIONE IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE TERMALI, MATERNITÀ, GRAVI MOTIVI, ASPETTATIVA PER INFERMITÀ, MOTIVI DI FAMIGLIA, COLLOCAMENTO FUORI RUOLO, RIENTRO IN RUOLO, TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA SEDE E IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
TRATTAMENTO ECONOMICO ASPETTATIVE PER RICONGIUNGIMENTO CONIUGI ALL'ESTERO E RICONOSCIMENTO SPESE DI CURA IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
SOSPENSIONE CAUTELARE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45
CESSAZIONE DALL'IMPIEGO PER DECADENZA IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
CESSAZIONE DALL'IMPIEGO PER DISPENSA PER MOTIVI DI SALUTE, LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
RISCATTO SERVIZI PRE-RUOLO, STUDI UNIVERSITARI E RICONGIUNZIONE SERVIZI PREGRESSI IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE PRIVILEGIATA IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	45
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE IN FAVORE DEL PERSONALE TOGATO DELLA CORTE DEI CONTI	45

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO CONTENZIOSO E PER LA CONSULENZA GIURIDICA

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AVVOCATI DELLO STATO	90
RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA TITOLI GIUDIZIARI E SPESE DI GIUSTIZIA	90

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ATTI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU ENTI PUBBLICI	90
PREDISPOSIZIONE DECRETI DI NOMINA DI PRESIDENTI E DI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI	85
DETERMINAZIONE INDENNITA' DI CARICA AI COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO E AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL TERRITORIO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL D.P.C.M. DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DALL'ARRIVO DELLA DOCUMENTAZIONE	90
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E INVIO AL PARLAMENTO PER IL PARERE ENTRO IL 30 SETTEMBRE	60
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER CONTRIBUTI DI CUI AL D.P.C.M. DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DOPO LA PUBBLICAZIONE IN G.U.	90
EMANAZIONE DEL D.P.C.M. DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ENTRO IL 30 NOVEMBRE	60

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO CONCERTAZIONE E MONITORAGGIO IN MATERIA DI TERRITORIO E DI TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA MEDAGLIA D'ONORE UNA MEDAGLIA D'ONORE COME RICONOSCIMENTO PER I DEPORTATI E GLI INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E DESTINATI AL LAVORO COATTO PER L'ECONOMIA DI GUERRA (EX IMI)	90

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE, COMUNICAZIONE E GESTIONE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
EROGAZIONE SALDO A SEGUITO DEL RICEVIMENTO DELLA RELAZIONE VISITA ISPETTIVA	60
EROGAZIONE ANTICIPO - VERIFICA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL SOGGETTO INTERESSATO ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE - MANDATO DI PAGAMENTO	90
EROGAZIONE SALDO (SENZA VERIFICA ISPETTIVA) VERIFICA DELLE RELAZIONI FINALI E MANDATO DI PAGAMENTO PER IL SALDO	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ATTIVAZIONE VERIFICA ISPETTIVA - PREDISPOSIZIONE SCHEDA PROGETTO PER CONTROLLO DA PARTE DELLA DPL TERRITORIALMENTE COMPETENTE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL MINISTERO DEL LAVORO	90

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO RECLUTAMENTO TRATTAMENTO GIURIDICO E CONTENZIOSO DEL PERSONALE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
RICEVIMENTO ED ESAME DELLE DOMANDE SOTTO IL PROFILO DEI REQUISITI E DECRETI DI ESCLUSIONE	90
MOBILITA' ESTERNA COLLOCAMENTO FUORI RUOLO	90
NOMINA DELLA COMMISSIONE	90
MOBILITA' ESTERNA COMPENSATIVA	90
MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE	90
MOBILITA' ESTERNA DI COMPARTO	90
GESTIONE GRADUATORIE	90
ORGANIZZAZIONE PROVE CONCORSUALI SCRITTE E ORALI	90
MOBILITA' ESTERNA COMANDO	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
DISPENSE DAL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE	90
CONGEDI PER LA FORMAZIONE - PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI - STRAORDINARI PER DOTTORATO DI RICERCA	60
ASTENSIONE FACOLTATIVA	60
MOBILITA' DL PERSONALE DIRIGENZIALE IN RELAZIONE AD ASSUNZIONI DI INCARICHI IN COMPARTI DIVERSI (COMANDI, FUORI RUOLO, DISTACCHI)	60
ASPETTATIVE PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI; PER L'EDUCAZIONE DEI FIGLI; PER RICONGIUGIMENTO CON IL CONIUGE ALL'ESTERO; PER CARICHE PUBBLICHE	60
APPLICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E LEGISLATIVE	60
CANCELLAZIONE DAL RUOLO	60

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
RILASCIO DI NULLA OSTA O PARERI CONTRARI ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	45
COSTITUZIONE/RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - ASSUNZIONI A SEGUITO DI CONCORSI	60
ASSUNZIONE DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O CON COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	90
INQUDRAMENTI E/O RICOSTRUZIONI DI POSIZIONI GIURIDICHE IN ATTUAZIONE DI LEGGI	60
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO E MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE	60
INQUDRAMENTI E/O RICOSTRUZIONI DI POSIZIONI GIURIDICHE IN ATTUAZIONE DI LEGGI	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO COORDINAMENTO DATI E PROGRAMMAZIONE STATISTICA

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI MERITO SCOLASTICO AI FIGLI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA PCM	90
PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL MICRONIDO AZIENDALE DELLA PCM	90

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO CONTENZIOSO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ESAME DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SPESE LEGALI	90
ISTRUTTORIA E DECISIONE DEI RICORSI GERARCHICI	90

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE STRUMENTALI

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO TECNICO EDILE ED IMPIANTISTICA

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROVVEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DA TRASMETTERE ALL'U.B.R.(DALLA DATA DI FINE MESE DELLA RICEZIONE DELLE FATTURE REGOLARI ALLA DATA DI INVIO DEL PROVV. DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'U.B.R. SU PROCEDURA CON FATTURAZIONE REGOLARE E CORRETTA)	60

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO ACQUISIZIONE SERVIZI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROVVEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DA TRASMETTERE ALL'U.B.R.(DALLA DATA DI FINE MESE DELLA RICEZIONE DELLE FATTURE REGOLARI ALLA DATA DI INVIO DEL PROVV. DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'U.B.R. SU PROCEDURA CON FATTURAZIONE REGOLARE E CORRETTA)	60

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROVVEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DA TRASMETTERE ALL'U.B.R (DALLA DATA DI PRESA IN CARICO ALLA DATA DI INVIO DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL' U.B.R. SU PROCEDURA CON FATTURAZIONE REGOLARE E CORRETTA)	60
PROVVEDIMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DA TRASMETTERE ALL'U.B.R.(DALLA DATA PRESA IN CARICO ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE FATTURE REGOLARI ALLA DATA DI INVIO DEL PROVV. DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ALL'U.B.R. SU PROCEDURA CON FATTURAZIONE REGOLARE E CORRETTA)	60

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

CAPO DEL DIPARTIMENTO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ISTANZE - DIFFIDE RISARCIMENTO DANNI	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO VALUTAZIONE, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PARERE TECNICO ISTRUTTORIO PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE, IDRICHE, MARITTIME E COSTIERE	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO VOLONTARIATO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ANALISI DELLE PROBLEMATICHE POSTE DA PRIVATI, AMMINISTRAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI, ED INOLTRO AGLI UFFICI E AMMINISTRAZIONI COMPETENTI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE	40

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO ISPETTIVO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
FASE ISTRUTTORIA DELLA VERIFICA ISPETTIVA (VALUTAZIONE PRESUPPOSTI CON ACQUISIZIONE ANCHE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI ED ENTI, DI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE CHE INTEGRANO LA PROPOSTA DI AVVIO DELL'ISPEZIONE)	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA ATTRIBUZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	60
CONTRATTI CON IL PERSONALE DIRIGENZIALE	60
ISTRUTTORIA AI FINI DELLA PROPOSTA DI INCARICHI DIRIGENZIALI	60
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER INVIO COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMANDATO	45
COMANDI AI SENSI DI ORDINANZE VARIE DI PROTEZIONE CIVILE	60
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER INVIO COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA PCM	45
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER INVIO COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	45
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER INVIO COMUNICAZIONE CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL FONDO UNICO DI PRESIDENZA	60
ISTRUTTORIA RINNOVO COMANDI	60

DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI LIVELLI TERRITORIALI COMPETENTI

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ISTRUZIONE PRATICHE PER IL PAGAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E INOLTRO ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE E FINANZA	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO COMUNICAZIONE, SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL SERVIZIO CIVILE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
RISPOSTE AI QUESITI DEI CITTADINI INVIATI SULLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GESTITE DAL SERVIZIO, O INOLTRO AGLI UFFICI COMPETENTI.	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

CONSIGLIERE GIURIDICO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
RICHIESTA PARERI	90

UFFICIO PER I VOLI DI STATO, DI GOVERNO E UMANITARI

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO PER I VOLI DI STATO, DI GOVERNO E UMANITARI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI PER LA GESTIONE DEL CAPITOLO 132	90

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CONFRONTI DI ENTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E ATTRIBUZIONE/REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DIRIGENZIALE O DI INCARICHI DIRIGENZIALI A PERSONALE ESTRANEO	90

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO AMMISSIONE E IMPIEGO

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
REVOCA STATUS OBIETTORI DI COSCIENZA	90
AVVIO AL SERVIZIO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO GLI ENTI ACCREDITATI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	90
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	60
DEFINIZIONE POSIZIONE OBIETTORI DI COSCIENZA	90

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
ESAME DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO RELATIVI ALLE SPESE-LITI, DI COMPETENZA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	90
LIQUIDAZIONE DI RIMBORSI SPESE O COMPENSI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, A CONSULENTI O ESPERTI, O PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI O COMMISSIONI ISTITUITE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	45
CONCESSIONE AGLI EX OBIETTORI DI COSCIENZA DI INDENNITÀ UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE, DI ASSEGNO RINNOVABILE PER UN QUADRIENNIO O DI PENSIONE PRIVILEGIATA TABELLARE ORDINARIA A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO	90
AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E LIQUIDAZIONE DI EQUO INDENNIZZO, A SEGUITO DI CONCESSIONE DI CAUSA DI SERVIZIO AGLI EX OBIETTORI DI COSCIENZA	45
LIQUIDAZIONE PREMI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ASSICURATIVO STIPULATO DALL'UNSC	90
ESAME DELLE RICHIESTE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI, A FAVORE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE E AGLI ALBI REGIONALI, NONCHÉ A FAVORE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	90
PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE	90
RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI/ENTI DEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE E DI COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE UTILIZZATO DALL'UNSC, LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE VARIE PER IL PERSONALE UNSC.TRATTAMENTO ECONOMICO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE	60

UFFICIO PER LO SPORT

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO, INTITOLATO "GIULIO ONESTI", DA ATTRIBUIRE AGLI SPORTIVI ITALIANI CHE NEL CORSO DELLA LORO CARRIERA ABBIANO ONORATO LA PATRIA	60

UNITÀ TECNICA DI MISSIONE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

UFFICIO DEL PERSONALE

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DELL'UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA	60
ASSUNZIONE DEL PERSONALE CON RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O CON COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – CCNL DELLA PDCM 17/05/05	60

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

SERVIZIO PER LE PUBBLICAZIONI ED EVENTI

Descrizione del procedimento amministrativo	Tempo di realizzazione in giorni
CONCESSIONE DI PREMI DELLA CULTURA A SOGGETTI MERITEVOLI DI RICONOSCIMENTO PER IL CONTRIBUTO DI PARTICOLARE RILIEVO APPORTATO ALLA PROMOZIONE ED ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO	90

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA

Unità responsabile del Procedimento amministrativo:

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA

Descrizione del procedimento amministrativo	**Tempo di realizzazione in giorni**
DELIBERAZIONE SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL'ELARGIZIONE O DEL MUTUO A FAVORE DELLE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA DEL COMITATO DI SOLIDARIETÀ	60
ISTRUTTORIA SULL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELL'ELARGIZIONE O DEL MUTUO A FAVORE DELLE VITTIME DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA, A CURA DEL PREFETTO	90

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»:

«3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è stato pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1999, n. 205.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2002, n. 207.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010, concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76.

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 11 *(Commissari straordinari del governo)*. — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

10G0164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2010.

Fissazione semestrale dei tassi di interresse per il pagamento differito dei diritti doganali. (Periodo 13 luglio 2010 - 12 gennaio gennaio 2011).

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2010;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 0,731 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2010 al 12 gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 308.

10A10874

DECRETO 3 agosto 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «L'eredità - la ghigliottina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al consorzio lotterie nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Vista la proposta presentata dal consorzio lotterie nazionali per il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina»;

Considerato che l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione alla necessità di garantire la raccolta erariale, ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina», in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 2009/ 22982/Giochi Ltt del 30 giugno 2009 che ha fissato il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'eredità-la ghigliottina».

Art. 2.

Viene messo in distribuzione un unico lotto di 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nel biglietto sono presenti due giochi diversi contenuti in due distinte aree di gioco, ognuna ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, ed indicate rispettivamente dalle scritte «gioco 1» e «gioco 2». Nell'area di gioco 1, costituita da un rettangolo situato nella parte centrale del biglietto, sono presenti cinque sezioni contraddistinte dalle scritte «Scelta 1», «Scelta 2», «Scelta 3», «Scelta 4» e «Scelta 5». In ognuna delle 5 sezioni sono presenti due rettangoli contraddistinti dalle scritte «Indizio Corretto» e «Tuo indizio» e sotto di essi, la scritta «Premio». Nell'area di gioco 2, situata nella parte bassa del biglietto e costituita da un rettangolo, è raffigurata l'immagine di due «buste» contraddistinte rispettivamente dalle scritte «La tua risposta» e «La ghigliottina» al centro dell'area di gioco è presente la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita mediante raschiatura nel modo seguente:

Gioco 1: Per ognuna delle 5 scelte, si devono grattare «Il tuo indizio», «L'indizio corretto» e la relativa scritta «premio». Se «Il tuo indizio» e uguale a «L'indizio corretto» si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

Gioco 2: si devono grattare le due buste. Se «La tua risposta» è uguale a quella de «La ghigliottina», si vince il premio rinvenuto sotto la relativa scritta «premio».

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali. Inoltre i biglietti non devono essere contenuti negli elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sarà data adeguata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 61.204.375,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 4 - premi di euro 200.000,00;

n. 20 - premi di euro 20.000,00;

n. 625 - premi di euro 1.000,00;

n. 875 - premi di euro 500,00;

n. 1.250 - premi di euro 250,00;

n. 2.500 - premi di euro 200,00;

n. 8.125 - premi di euro 100,00;

n. 51.250 - premi di euro 50,00;

n. 57.500 - premi di euro 25,00;

n. 75.000 - premi di euro 20,00;

n. 206.125 - premi di euro 15,00;

n. 981.250 - premi di euro 10,00;

n. 4.962.500 - premi di euro 5,00;

n. 4.700.000 - premi di euro 3,00;

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta.

Il biglietto deve essere presentato entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. In tal caso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7;

presentando il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta. Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 173.

10A10731

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 agosto 2010.

Modifiche al decreto 3 agosto 2010, recante certificazioni di rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 26 agosto 2010, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del rendiconto al bilancio dell'anno 2009 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa;

Ritenuto utile indicare chiaramente che, per gli aspetti istruttori dell'omologazione ministeriale del software, è necessaria — come già ordinariamente previsto per le omologazioni delle passate certificazioni di bilancio — la trasmissione anche della stampa cartacea del modello di certificazione in quanto gli enti locali sono tenuti a presentare la cennata certificazione sia su supporto informatico che in forma cartacea;

Ritenuto, pertanto, di integrare il testo del comma 3, art. 7, del decreto ministeriale 3 agosto 2010;

Decreta:

Al comma 3 dell'art. 7 del predetto decreto 3 agosto 2010 le parole: «file in formato xml contenente i dati» sono sostituite dalle seguenti: «file in formato xml contenente i dati su supporto magnetico, corredato dalla stampa cartacea del modello di certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2009;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore centrale: VERDE

10A10827

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Modifica del PDG 7 luglio 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, denominato «Camera di Conciliazione», in Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 7 luglio 2009 d'iscrizione al n. 50 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in Brescia, via San Martino della Battaglia n. 28, partita I.V.A. 00887710176;

Viste le istanze 3 maggio 2010 prot. m. dg DAG 13 maggio 2010, n. 63300.E e 24 giugno 2010 prot. m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 91815.E con le quali l'avv. Barzellotti Vanni, nato ad Imperia il 5 giugno 1942 in qualità di Presidente e legale rappresentante, ha comunicato che dal 4 febbraio 2010 sono stati eletti i componenti del Consiglio dell'ordine per il biennio 2010-2012 nelle persone di:

avv. Barzellotti Vanni, nato ad Imperia il 5 giugno 1942 - Presidente;

avv. Ballerio Antonio, nato a Brescia l'8 maggio 1946 - rappresentante amministratore;

avv. Bertuzzi Fiorenzo, nato a Brescia il 5 maggio 1957 - rappresentante amministratore;

avv. Bini Maria Ughetta, nata a Brescia il 13 maggio 1960 - rappresentante amministratore;

avv. Braga Francesco, nato a Legnano il 29 settembre 1969 - rappresentante amministratore;

avv. Dalla Bona Alessandra, nata a Brescia il 14 febbraio 1969 - rappresentante amministratore;

avv. Finzi Andrea, nato a San Paolo del Brasile il 20 luglio 1947 – rappresentante amministratore;

avv. Gallico Giorgio, nato a Brescia il 14 luglio 1954 - rappresentante amministratore;

avv. Lombardi Cristina, nata a Brescia il 12 luglio 1961- rappresentante amministratore;

avv. Perli Marina, nata a Brescia il 30 maggio 1964 - rappresentante amministratore;

avv. Pesce Giuseppe, nato a Brescia il 9 aprile 1969 - rappresentante amministratore;

avv. Rocchi Giovanni, nato a Brescia il 2 luglio 1965 - rappresentante amministratore;

avv. Rubino Natalia, nata a Brescia il 29 settembre 1961- rappresentante amministratore;

avv. Salvi Giovanni, nato a Brescia il 30 dicembre 1964 - rappresentante amministratore;

avv. Scorza Biancamaria, nata a Napoli il 19 gennaio 1950 - rappresentante amministratore,

dal 31 maggio 2010 anche i componenti della Camera di conciliazione;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del PDG 7 luglio 2009 l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia denominato «Camera di conciliazione», con sede legale in Brescia, via San Martino della Battaglia n. 28, partita I.V.A. 00887710176, limitatamente alla parte relativa alla compagine del Consiglio dell'ordine.

Dalla data 4 febbraio 2010 la compagine del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia è da considerarsi composta dalle seguenti unità: dal presidente, avv. Barzellotti Vanni, nato ad Imperia il 5 giugno 1942 e dai rappresentanti amministratori: avv. Ballerio Antonio, nato a Brescia l'8 maggio 1946, avv. Bertuzzi Fiorenzo, nato a Brescia il 5 maggio 1957, avv. Bini Maria Ughetta, nata a Brescia il 13 maggio 1960, avv. Braga Francesco, nato a Legnano il 29 settembre 1969 - rappresentante amministratore, avv. Dalla Bona Alessandra, nata a Brescia il 14 febbraio 1969, avv. Finzi Andrea, nato a San Paolo del Brasile il 20 luglio 1947, avv. Gallico Giorgio, nato a Brescia il 14 luglio 1954, avv. Lombardi Cristina, nata a Brescia il 12 luglio 1961- rappresentante amministratore, avv. Perli Marina, nata a Brescia il 30 maggio 1964, avv. Pesce Giuseppe, nato a Brescia il 9 aprile 1969, avv. Rocchi Giovanni, nato a Brescia il 2 luglio 1965, avv. Rubino Natalia, nata a Brescia il 29 settembre 1961, avv. Salvi Giovanni, nato a Brescia il 30 dicembre 1964 e avv. Scorza Biancamaria, nata a Napoli il 19 gennaio 1950.

Resta ferma l'iscrizione al n. 50 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09986

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2010.

Modifica dei PPDG 26 settembre 2007, 14 marzo 2008, 20 giugno 2008, 7 ottobre 2009 e 20 maggio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n 5;
Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla G.U. n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;
Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;
Visti i PPDG 26/09/2007, 14/03/2008, 20/06/2008, 7/10/2009 e 20/5/2010 con i quali l'associazione "ADR Concilmed", con sede legale in Napoli , via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. 95086510633 e P.IVA 05804571213, è stata iscritta al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5;
Viste le note 10 maggio 2010 prot m. dg DAG 18 maggio 2010 n. 70582.E, 19 maggio 2010 prot m. dg DAG 26 maggio 2010 n. 74590.E e 1 giugno 2010 prot m. dg DAG 7 giugno 2010 n. 80347.E, con le quali l'avv. Vincenzo FERRO', nato a Napoli il 22 febbraio1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione "ADR Concilmed", ha chiesto l'inserimento di 59 ulteriori conciliatori (6 in via esclusiva e 53 in via non esclusiva);
Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ;
che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro ;
che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio ;
Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:
in via esclusiva
- avv. CHIANESE Angela, nata a Napoli il 5 novembre 1980,
- avv. CECERE Fiore, nato ad Avellino il 7 novembre 1962,
- dott. GAZULLI Bruno, nato a Napoli il 2 dicembre 1949,
- avv. IACOVONE Fabio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 3 agosto 1978,
- avv. MASTROPASQUA Corrado, nato a Napoli il 16 marzo 1962,
- avv. MASTROPASQUA Gaetano, nato a Napoli il 30 novembre 1959
in via non esclusiva
- avv. ALBERICO Elena, nata a Marcianise (CE) il 2 giugno 1961,
- avv. ALIOTTA Maurizio, nato a Torino il 16 giugno 1961,
- avv. ASTARITA Giovanna, nata a Napoli il 19 maggio 1976,
- avv. BENINCASA Flavia, nata a Napoli il 16 ottobre 1982,
- dott. BERRETTA Sabrina, nata a Savona il 5 marzo 1973,
- avv. COLELLA Ferdinando, nato ad Aversa il 25 maggio 1977,
- dott. CONTALDI Pietro, nato a Nocera Superiore il 9 febbraio 1957,

- avv. CONVERTINI Donatella, nata a Taranto il 12 maggio 1974,
- avv. COSTA Simonetta, nata a Napoli il 21 giugno 1962,
- avv. COSTAGLIOLA Celestina, nata a Marcianise il 7 aprile 1963,
- avv. CRISPO Fabio, nato a Napoli il 11 dicembre 1974,
- avv. DANIELE Raffaella, nata a Napoli il 20 marzo 1968,
- avv. D'ANTO' Vincenzo, nato a Caivano (NA) il 9 gennaio 1951,
- avv. DEL BARONE Davide, nato a Napoli il 17 settembre 1969,
- avv. DEL BARONE Samuele, nato a Napoli il 2 agosto 1968,
- dott. de MASELLIS Davide, nato a Napoli il 13 settembre 1978,
- avv. de ROSA Luigi, nato a Caserta il 22 settembre 1974,
- avv. DI MARTINO Antonio, nato a Vico Equense (NA) il 20 ottobre 1979,
- avv. FAZIO Lucio, nato a Campobasso il 10 dicembre 1967,
- avv. FERRAIOLI Giuseppe Dario, nato a Pompei il 30 maggio 1980,
- dott. FIORENTINO Domenico, nato a Benevento il 19 novembre 1980,
- avv. FRANCO Loredana, nata a Napoli il 6 febbraio 1976,
- dott. FRANZESE Stefania, nata a Nola il 22 dicembre 1984,
- dott. GAETANO Giuseppe, nato ad Alvignano (CE) il 28 giugno 1968,
- avv. GALLO Cristina, nata a Napoli il 25 settembre 1969,
- avv. GALLO Francesca nata a Napoli il 14 settembre 1975,
- avv. GARGANO Angelo, nato ad Agropoli (SA) il 12 novembre 1976,
- avv. GAROFALO Riccardo, nato a Napoli il 17 marzo 1969,
- avv. GRANATA Loredana, nata a Napoli il 7 giugno 1971,
- avv. GRIMALDI Pasquale, nato a Napoli il 28 luglio 1973,
- avv. GUERRA Vittorio, nato a Napoli il 4 maggio 1970,
- avv. IACCARINO Annamaria, nata a Napoli il 20 maggio 1975,
- avv. IMPERATO Luisa, nata a Napoli il 9 giugno 1983,
- dott. MELE Silvana, nata a Napoli il 21 ottobre 1980,
- avv. MELILLO Marianna, nata a Caserta il 19 marzo 1983,
- avv. NAPOLANO Umberto, nato a Napoli il 24 dicembre 1974,
- dott. NICOSIA Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968,
- avv. PACIFICO Ivan Raffaele Silvio, nato a Napoli il 25 luglio 1975,
- dott. PACE Francesco, nato a Piedimonte Matese (CE) il 6 marzo 1970,
- avv. PAPALE Rosa, nata a Napoli l'8 luglio 1975,
- avv. PELLEGRINO Giuseppe, nato a Trentola Ducenta (CE) il 26 settembre 1965,
- avv. PRENCIPE Leonardo, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 20 luglio 1974,
- avv. PUGLIESE Gustavo, nato a Caserta il 12 agosto 1975,
- avv. PUGLISI Francesco, nato a Napoli il 26 dicembre 1964,
- avv. PUGLISI Roberto, nato a Napoli il 26 marzo 1972,
- avv. PUMPO Adele, nata a Napoli il 2 febbraio 1966,
- dott. RACCIO Michelangelo, nato a Gioia Sannitica (CE) il 27 settembre 1969,
- avv. SCARDINO Paola nata a Napoli il 19 ottobre 1976,
- avv. TRIPODI Ilaria, nata a Napoli il 22 aprile 1980,
- avv. VANORE Antonio, nato a Napoli il 3 giugno 1968,
- avv. VENTRICELLI Vincenzo, nato ad Agropoli (SA) il 28 aprile 1977,
- avv. VIGLIALORO Caterina nata a Cosenza il 6 luglio 1979,
- avv. VITULLI Alessandra nata a Napoli il 18 aprile 1974,

DISPONE

La modifica dei PPDG 26/09/2007, 14/03/2008, 20/06/2008, 7/10/2009 e 20/5/2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione "ADR Concilmed", con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21 C.F. 95086510633 e P.IVA 05804571213, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) i e b) i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di cinquantanove ulteriori unità: - in via esclusiva (n.6) avv. CHIANESE Angela, nata a Napoli il 5 novembre 1980, avv. CECERE Fiore, nato ad

Avellino il 7 novembre 1962, dott. GAZULLI Bruno, nato a Napoli il 2 dicembre 1949, avv. IACOVONE Fabio, nato a Piedimonte Matese (CE) il 3 agosto 1978, avv. MASTROPASQUA Corrado, nato a Napoli il 16 marzo 1962, avv. MASTROPASQUA Gaetano, nato a Napoli il 30 novembre 1959 e in via non esclusiva (n. 53) avv. ALBERICO Elena, nata a Marcianise (CE) il 2 giugno 1961, avv. ALIOTTA Maurizio, nato a Torino il 16 giugno 1961, avv. ASTARITA Giovanna, nata a Napoli il 19 maggio 1976, avv. BENINCASA Flavia, nata a Napoli il 16 ottobre 1982, dott. BERRETTA Sabrina, nata a Savona il 5 marzo 1973, avv. COLELLA Ferdinando, nato ad Aversa il 25 maggio 1977, dott. CONTALDI Pietro, nato a Nocera Superiore il 9 febbraio 1957, avv. CONVERTINI Donatella, nata a Taranto il 12 maggio 1974, avv. COSTA Simonetta, nata a Napoli il 21 giugno 1962, avv. COSTAGLIOLA Celestina, nata a Marcianise il 7 aprile 1963, avv. CRISPO Fabio, nato a Napoli il 11 dicembre 1974, avv. DANIELE Raffaella, nata a Napoli il 20 marzo 1968, avv. D'ANTO' Vincenzo, nato a Caivano (NA) il 9 gennaio 1951, avv. DEL BARONE Davide, nato a Napoli il 17 settembre 1969, avv. DEL BARONE Samuele, nato a Napoli il 2 agosto 1968, dott. de MASELLIS Davide, nato a Napoli il 13 settembre 1978, avv. de ROSA Luigi, nato a Caserta il 22 settembre 1974, avv. DI MARTINO Antonio, nato a Vico Equense (NA) il 20 ottobre 1979, avv. FAZIO Lucio, nato a Campobasso il 10 dicembre 1967, avv. FERRAIOLI Giuseppe Dario, nato a Pompei il 30 maggio 1980, dott. FIORENTINO Domenico, nato a Benevento il 19 novembre 1980, avv. FRANCO Loredana, nata a Napoli il 6 febbraio 1976, dott. FRANZESE Stefania, nata a Nola il 22 dicembre 1984, dott. GAETANO Giuseppe, nato ad Alvignano (CE) il 28 giugno 1968, avv. GALLO Cristina, nata a Napoli il 25 settembre 1969, avv. GALLO Francesca nata a Napoli il 14 settembre 1975, avv. GARGANO Angelo, nato ad Agropoli (SA) il 12 novembre 1976, avv. GAROFALO Riccardo, nato a Napoli il 17 marzo 1969, avv. GRANATA Loredana, nata a Napoli il 7 giugno 1971, avv. GRIMALDI Pasquale, nato a Napoli il 28 luglio 1973, avv. GUERRA Vittorio, nato a Napoli il 4 maggio 1970, avv. IACCARINO Annamaria, nata a Napoli il 20 maggio 1975, avv. IMPERATO Luisa, nata a Napoli il 9 giugno 1983, dott. MELE Silvana, nata a Napoli il 21 ottobre 1980, avv. MELILLO Marianna, nata a Caserta il 19 marzo 1983, avv. NAPOLANO Umberto, nato a Napoli il 24 dicembre 1974, dott. NICOSIA Paolo Salvatore, nato a Padova il 16 dicembre 1968, avv. PACIFICO Ivan Raffaele Silvio, nato a Napoli il 25 luglio 1975, dott. PACE Francesco, nato a Piedimonte Matese (CE) il 6 marzo 1970, avv. PAPALE Rosa, nata a Napoli l'8 luglio 1975, avv. PELLEGRINO Giuseppe, nato a Trentola Ducenta (CE) il 26 settembre 1965, avv. PRENCIPE Leonardo, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 20 luglio 1974, avv. PUGLIESE Gustavo, nato a Caserta il 12 agosto 1975, avv. PUGLISI Francesco, nato a Napoli il 26 dicembre 1964, avv. PUGLISI Roberto, nato a Napoli il 26 marzo 1972, avv. PUMPO Adele, nata a Napoli il 2 febbraio 1966, dott. RACCIO Michelangelo, nato a Gioia Sannitica (CE) il 27 settembre 1969, avv. SCARDINO Paola nata a Napoli il 19 ottobre 1976, avv. TRIPODI Ilaria, nata a Napoli il 22 aprile 1980, avv. VANORE Antonio, nato a Napoli il 3 giugno 1968, avv. VENTRICELLI Vincenzo, nato ad Agropoli (SA) il 28 aprile 1977, avv. VIGLIALORO Caterina nata a Cosenza il 6 luglio 1979 e avv. VITULLI Alessandra nata a Napoli il 18 aprile 1974.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10633

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooproserv - Società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 105/09 emessa in data 3 dicembre 2009 dal Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cooproserv - società cooperativa, con sede in Genova (codice fiscale n. 03245260108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957, ivi domiciliato in via Mazzini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10789

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «*Nova* Service - Società cooperativa in liquidazione», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15/01/2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nove Service - Società cooperartiva in liquidazione», con sede in Cuneo (codice fiscale 02788330047) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e l'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (LE) il 1° aprile 1951, ivi domiciliato in via G. Cantore, n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10790

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Iride Società cooperativa» in Alba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 08/05/2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iride - Società cooperativa», con sede in Alba (CN) (codice fiscale 02654280045) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Massimo Melone, nato a Novara il 1° gennaio 1969 ivi domiciliato in Via Biglieri, n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim*:* BERLUSCONI

10A10791

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Malvetta Emanuele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Malvetta Emanuele, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'attestato federale di capacità di montatore elettricista, conseguito nel 1998 presso l'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT con sede a Berna (Svizzera), unitamente all'esperienza lavorativa documentata di oltre sei anni e maturata in Svizzera con la qualifica di montatore elettrico, per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento per l' attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Malvetta Emanuele, cittadino italiano, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 23 dicembre 1978 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Svizzera, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma,27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10734

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Dandu Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Dandu Daniel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di compimento della scuola professionale qualifica di «installatore tecnico - sanitari e gas" conseguito nel 2000 presso la Scuola professionale del gruppo scolastico economico-amministrativo con sede a Piatra-Neamt (Romania) e del diploma di bacalaureat - profilo scientifico, specializzazione matematica-fisica conseguito nel 2006 presso il gruppo scolastico con sede a Bicaz, distretto di Neamt (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia in impresa abilitata per la lettera richiesta, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dandu Daniel, cittadino rumeno, nato a Bicaz (Romania) il 14 giugno 1981 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10735

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Disciplina dei tempi dei procedimenti. (Deliberazione n. 401/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare l'art. 13, comma 7, ai sensi del quale nell'ambito delle proprie attività l'Autorità applica le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare l'art. 2, così come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali;

Vista la propria delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità;

Visto il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, e, in particolare, l'art. 26;

Considerato:

1) che le modifiche apportare all'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sono finalizzate alla maggiore celerità dell'azione amministrativa e ad assicurare la certezza della conclusione dei procedimenti;

2) che la nuova disciplina si applica anche alle autorità di regolazione e vigilanza;

3) che gli uffici dell'Autorità hanno svolto una ricognizione dei termini dei procedimenti di competenza, con riferimento sia agli atti regolamentari emanati dall'Autorità sia alla normativa primaria;

4) che la vigente ripartizione delle competenze tra uffici e organi collegiali dell'Autorità assegna ai primi compiti istruttori e propositivi e ai secondi compiti deliberativi;

5) che il superamento del termine di novanta giorni per alcuni procedimenti è dovuto alla complessità delle materie rispettivamente trattate e ai particolari interessi curati;

6) che il termine per la sospensione istruttoria dei procedimenti è stato ridotto a trenta giorni, salvo ipotesi particolarmente complesse derivanti da obblighi comunitari o da disposizioni nazionali;

7) che sono confermati i termini previsti da normative speciali;

8) che la ricognizione è stata estesa ai procedimenti sanzionatori ai soli fini di trasparenza e di completezza del monitoraggio, onde a tali procedimenti non si applica l'articolato del presente provvedimento;

9) che l'attività consultiva dell'Autorità resta disciplinata dalle norme speciali;

Ritenuta la necessità di un apposito atto regolamentare al fine di una corretta attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009;

Udita la relazione del Commissario D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente delibera si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad iniziativa di parte o d'ufficio.

2. I procedimenti dell'Autorità si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

3. I procedimenti non inclusi nelle tabelle di cui all'allegato «A» alla presente delibera si concludono nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo non sia diversamente stabilito da una difforme norma speciale di rango primario.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Autorità accerti formalmente la sussistenza dei fatti da cui deriva l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta o proposta.

3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento.

Art. 3.

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio, indica il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.

2. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il responsabile del procedimento può ricorrere a procedure di trasmissione telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4.

Sospensione per attività istruttoria

1. La sospensione per attività istruttoria può avvenire solo una volta e per un termine massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. Per la sospensione dei termini, si considera il momento in cui il fatto interruttivo o le ragioni che impongono la sospensione vengono portate a conoscenza del destinatario o dell'Autorità.

3. Il comma 1 non si applica alle procedure di definizione e analisi di mercato, di cui agli articoli 11, 12, 18 e 19 del decreto legislativo n. 259 del 2003, né alle altre procedure che, analogamente, richiedano l'intervento di organismi nazionali o europei, in adempimento di specifici obblighi comunitari o di disposizioni di legge nazionali.

Art. 5.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, anche nel caso di provvedimenti recettizi.

2. I termini stabiliti costituiscono termini massimi. La loro scadenza non esonera tuttavia l'amministrazione dall'obbligo di provvedere.

3. Nel caso in cui l'organo collegiale richieda agli uffici una revisione non meramente formale della proposta di delibera ad esso presentata, il termine per la conclusione del procedimento è prolungato della metà della durata ad esso specificamente assegnata nelle tabelle allegate; in ogni caso, tale prolungamento non potrà essere di durata inferiore ai venti giorni. Del predetto prolungamento è data comunicazione agli interessati.

4. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano, ove non sia diversamente disposto, gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. I termini previsti nelle tabelle allegate sostituiscono quelli difformi stabiliti da precedenti delibere dell'Autorità.

2. Le disposizioni della presente delibera si applicano a tutti i procedimenti formalmente avviati dopo il 4 luglio 2010. Ai procedimenti già pendenti a tale data continuano ad applicarsi le norme di durata in precedenza vigenti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente delibera e, successivamente, ogni due anni, l'Autorità verifica le eventuali variazioni che abbiano investito il novero dei procedimenti di propria competenza e i relativi termini e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni necessarie al presente provvedimento e ai suoi allegati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: D'ANGELO

ALLEGATO *A*

Disciplina dei tempi dei procedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A. ATTIVITÀ ESPLETATA NEL SETTORE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E DELLA RADIOFONIA

I. CONCORRENZA NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
1.	Autorizzazione al trasferimento di proprietà - Comunicazione alla parte interessata per il completamento o la regolarizzazione dell'istanza	Dic	art. 3, co. 4, delibera n. 646/06/CONS	15 gg. dal ricevimento dell'istanza
2.	Proroga in caso di accertamenti complessi	Consiglio	art. 3, co. 8 e 9, delibera n. 646/06/CONS	25 gg. prorogabili a 90 gg qualora per la definizione del procedimento occorra ricevere eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, anche europei
3.	Autorizzazione al trasferimento di proprietà - Provvedimento finale	Consiglio	art. 3, co. 7, delibera n. 646/06/CONS	25 gg. dal ricevimento dell'istanza o dalla sua regolarizzazione o completamento
4.	Sospensione del termine per l'adozione del provvedimento finale per motivi istruttori (richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi)	Dic	art. 3, co. 7, delibera n. 646/06/CONS	30 gg.

I. (*segue*) CONCORRENZA NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
5.	Verifica preliminare del possesso dei requisiti per la concentrazione (qualora un'intesa o operazione di concentrazione si realizzi anche attraverso trasferimento di proprietà)	Dic	art. 4, co. 4, delibera n. 646/06/CONS	45 gg. dalla ricezione della notifica o dalla sua regolarizzazione o completamento
6.	Decisione sull'avvio avvio dell'istruttoria a seguito di notifica di un'operazione di concentrazione o di un'intesa che non implichi il trasferimento di proprietà	Consiglio	Art. 4 co. 8, delibera n. 646/06/CONS	60 gg. dalla ricevimento della notifica o dalle integrazioni richieste (art. 4 co 6)
7.	Avvio dell'istruttoria	Dic	Art. 5, co. 1, delibera n. 646/06/CONS	90 gg. dal ricevimento della notifica o delle relative integrazioni
8.	Conclusione dell'istruttoria	Consiglio	Art. 5, co. 2, delibera n. 646/06/CONS	120 gg.
9.	Proroga dell'istruttoria	Consiglio	Art. 5, co. 2, delibera n. 646/06/CONS	90 gg. (con atto motivato)
10.	Sospensione per acquisizione di documenti o informazioni	Dic	Art. 8 e 12, co. 1, delibera n. 646/06/CONS	30 gg.
11.	Sospensione eventuale per svolgimento di analoghi procedimenti da parte della Commissione europea o dell'*Antitrust*	Consiglio	Art. 12, co. 2, delibera n. 646/06/CONS	Qualora siano in corso istruttorie presso la Commissione Europea o l'Agcm, i termini sono sospesi con atto motivato del Consiglio fino alla pubblicazione dei provvedimenti conclusivi
12.	Misure inibitorie	Consiglio	Art. 11, co. 3, delibera n. 646/06/CONS	7 gg. dalla presentazione di osservazioni dai soggetti interessati
13.	Conclusione del procedimento	Consiglio	Art. 17, co. 2, delibera n. 646/06/CONS	120 gg. dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria, prorogabile di 90 gg. con atto motivato

II. DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI				
	Descrizione del procedimento	**Ufficio competente**	**Norma di riferimento**	**Termine**
14.	Autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televisivi	Consiglio	Art. 3, co. 4, delibera n. 127/00/CONS	45 gg. dalla presentazione della domanda
15.	Proroga per chiarimenti o integrazioni	Consiglio	Art. 3, co. 6, delibera n. 127/00/CONS	30 gg.
16.	Revoca delle autorizzazioni	Consiglio	Art. 7, co. 1, delibera n. 127/00/CONS	60 gg-

III. RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
17.	Adozione del disciplinare per la cessione della capacità trasmissiva	Dic	Art. 29-*bis*, co. 7, delibera n. 435/01/CONS	Annuale

IV. PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
18.	Verifica delle quote di emissione di opere europee trasmesse da fornitori di servizi di media audiovisivi	Dic	art. 44, co. 8, d.lgs. n. 177/2005	Annuale
19.	Tenuta dell’elenco dei produttori indipendenti	Dic	Art. 2, co. 2, legge n. 241/1990 Art. 7, co. 3, delibera n. 66/09/CONS	30 giorni
20.	Deroga agli obblighi di riserva di emissione e/o di investimento relativi alle opere europee – Svolgimento dell’audizione	Dic	Art. 8, co. 5, delibera n. 66/09/CONS	7 gg.
21.	Deroga agli obblighi di riserva di emissione e/o di investimento relativi alle opere europee – Rilascio dell’autorizzazione	Consiglio	Art. 8, co. 8, delibera n. 66/09/CONS	90 gg. decorrenti dall’istanza di deroga
22.	Proroga del termine per il rilascio dell’autorizzazione in deroga	Consiglio	Art. 8, co. 8, delibera n. 66/09/CONS	Proroga di 30 gg. in caso di ulteriori accertamenti

V. CONFLITTO DI INTERESSI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
23.	Conclusione dell’attività istruttoria	Unità per il conflitto di interessi	Art. 7, co. 2, delibera n. 392/05/CONS	60 gg.
24.	Partecipazione al procedimento	Unità per il conflitto di interessi	Art. 10, co. 1, delibera n. 392/05/CONS	20 gg
25.	Sospensione dell’attività istruttoria per fini informativi	Unità per il conflitto di interessi	Art. 8, co. 3, delibera n. 392/05/CONS	30 gg.
26.	Adozione del provvedimento finale	Consiglio	Art. 7, co. 1, delibera n. 392/05/CONS	90 gg. dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento
27.	Proroga del termine per ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dal Consiglio	Consiglio	Art. 11, co. 3, delibera n. 392/05/CONS	30gg.

VI. COMUNICAZIONE POLITICA E SONDAGGI POLITICO-ELETTORALI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
28.	Istruttoria sommaria	Com	Art. 10, co. 2, legge n. 28/2000	30 gg.
29.	Contestazione e richiesta di controdeduzioni	Com	Art. 10, co. 2, legge n. 28/2000	24 ore dalla denuncia
30.	Ordine di ripristino	Csp	Art. 10, co. 2, legge n. 28/2000	48 ore dalla denuncia

VII. SONDAGGI DI OPINIONE				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
31.	Procedimento sanzionatorio in materia di sondaggi	Dic	Art. 3-*ter*, delibera n. 153/02/CSP	30 gg.

VIII. ISTRUTTORIE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCÌPI GENERALI DEL TESTO UNICO SPROVVISTI DI SANZIONE DIRETTA				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
32.	Procedimento sanzionatorio per violazioni dei principi fondamentali in materia di pluralismo informativo	Com	Artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/2005	Termini comuni ai procedimenti sanzionatori stabiliti dalla delibera n. 136/06/CONS (si v. Tabella XX)

IX. DIRITTO DI RETTIFICA				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
33.	Rettifica	Dic	Art. 32-*quinquies*, d. lgs. n. 177/2005	5 gg. dalla ricezione della richiesta di rettifica

X. VERIFICA DEI COMPITI DI SERVIZIO PUBBLICO				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
34.	Verifica dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico	Dic	Art. 48, d. lgs. n. 177/2005	In assenza di termini speciali, si applicano quelli stabiliti per i procedimenti sanzionatori, di cui alla delibera n. 136/06/CONS (si v. Tabella XX)

XI. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ SEPARATA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
35.	Trasmissione delle osservazioni alla RAI sullo schema di contabilità separata ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 177/2005	Dic	Art. 2, delibera n. 102/05/CONS	30 giorni dalla ricezione dello schema di contabilità separata
36.	Provvedimento motivato di approvazione dello schema di contabilità separata ai sensi dell'art. 47, d.lgs. n. 177/2005	Consiglio	Art. 2, delibera n. 102/05/CONS	30 giorni dalla ricezione della dichiarazione o della memoria della RAI

XII. DIRITTI SPORTIVI

	Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Norma di riferimento	Termine
37.	*Linee guida* dell'organizzatore della competizione per l'assegnazione dei diritti audiovisivi - Adozione del provvedimento finale	Consiglio	Art. 6, co. 6, d.lgs. n. 9/2008 Art. 4, co. 3, delibera n. 307/08/CONS	60 gg. dal ricevimento delle *Linee guida* da parte dell'operatore
38.	Svolgimento dell'audizione per l'approvazione delle linee guida	Dic	Art. 5, co. 3, delibera n. 307/08/CONS	7 gg. dalla richiesta da parte dell'organizzatore o di altri soggetti interessati
39.	Richiesta di informazione e documenti in corso di istruttoria	Dic	Art. 5, co. 4, delibera n. 307/08/CONS	Sospensione dei termini per un massimo di 30 gg.
40.	Chiusura dell'istruttoria e invio della relazione al Consiglio per l'approvazione delle linee guida	Dic	Art. 5, co. 5, delibera n. 307/08/CONS	30 gg. dall'avvio del procedimento
41.	Approvazione delle *Linee guida*	Consiglio	Art. 6, co. 1, delibera n. 307/08/CONS	15 gg. dal ricevimento della proposta da parte della Dic, salvo integrazioni *ex* art. 5, co. 6, delibera n. 307/08/CONS
	Deroghe ai divieti di sub concessione in licenza, di cessione dei contratti di licenza e di accordi analoghi (art. 11, co. 6, d.lgs. n. 9/2008)			
42.	Approvazione del provvedimento finale	Consiglio	Art. 11, co. 2, delibera n. 307/08/CONS	60 gg. dalla richiesta di deroga
43.	Svolgimento dell'audizione per la concessione della deroga	Dic	Art. 11, co. 6, delibera n. 307/08/CONS	7 gg. dalla richiesta da parte dell'organizzatore o di altri soggetti interessati
44.	Richiesta di informazione e documenti in corso di istruttoria	Dic	Art. 11, co. 7, delibera n. 307/08/CONS	Sospensione dei termini per un massimo di 30 gg.
45.	Chiusura dell'istruttoria e invio della relazione al Consiglio per l'approvazione (o il diniego) della deroga	Dic	Art. 11, co. 8, delibera n. 307/08/CONS	45 gg. dall'avvio del procedimento
46.	Concessione totale o parziale o diniego della deroga	Consiglio	Art.11, co. 9, delibera n. 307/08/CONS	15 gg. dal ricevimento della proposta da parte della Dic

XII. (*segue*) DIRITTI SPORTIVI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
	Piattaforme emergenti			
47.	Verifica dell'evoluzione delle piattaforme emergenti	Dic	Art. 14, co. 1, d.lgs. n. 9/2008 Art. 10, co. 1, delibera n. 307/08/CONS	Biennale
	Codice Media e Sport			
48.	Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori alle amministrazioni competenti, al Coni, all'Ordine dei giornalisti	Dic	Art. 5, co. 2, delibera n. 14/08/CSP	30 gg.

B. ATTIVITÀ ESPLETATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

XIII. ANALISI DEI MERCATI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
49.	Definizione dei mercati rilevanti del SIC	Dim	Art. 43, d.lgs. n. 177/2005	180 gg.
50.	Analisi dei mercati rilevanti delle comunicazioni elettroniche per l'individuazione di eventuali posizioni dominanti	Dim	Art. 11 e 19, d.lgs. n. 259/2003 Art. 7, direttiva 2002/21/CE Delibere n. 118/04/CONS e 453/03/CONS	180 gg.

XIV. SERVIZIO UNIVERSALE				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
51.	Verifica del costo netto per la fornitura del servizio universale	Dir	Art. 62 e 63, d.lgs. n. 259/2003 Delibera 1/08/CIR	180 gg. dall'avvio del procedimento (a seguito alla ricezione delle informazioni sul costo netto da parte dell'operatore) I termini sono sospesi per lo svolgimento di consultazioni e per la valutazione di un organismo indipendente, prescritta dalla normativa primaria

XV. VIGILANZA SULLE OFFERTE AL DETTAGLIO REGOLAMENTATE				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
52.	Verifica delle offerte *ex ante*	Dir	731/09/CONS	30 gg. dalla presentazione della proposta d'offerta, prorogabili di 30 gg. per i casi più complessi
53.	Verifiche delle offerte in ambito di gare pubbliche e private	Dir	731/09/CONS	30 gg. dalla presa in carico della segnalazione o dall'avvio d'ufficio del procedimento, prorogabili di ulteriori 30 gg. per i casi più complessi

XVI. PROPOSTE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE E SANZIONATORIA				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
54.	Verifica preliminare della proposta di Impegni circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di valutazione degli stessi (in caso di proposta presentata in previsione dell'avvio di un procedimento) e comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento	Dim/Dir/Dit	Art. 2, co. 7, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*bis*, co.1 delibera n. 136/06/CONS	30 gg. dal ricevimento della proposta preliminare di impegni
55.	Verifica preliminare della proposta di Impegni circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di valutazione degli stessi (in caso di proposta presentata nell'ambito di un procedimento già in corso)	Dim/Dir/Dit	Art. 2, co. 3, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*bis*, co. 3, delibera n. 136/06/CONS	60 gg. dal ricevimento della proposta preliminare di impegni
56.	Trasmissione della proposta definitiva di Impegni al Consiglio a seguito dell'istruttoria preliminare	Dim/Dir/Dit	Art. 2, co. 3, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*bis*, co. 3, delibera n. 136/06/CONS	60 gg. dal ricevimento della proposta preliminare di impegni
57.	Decisione del Consiglio in caso di inammissibilità	Consiglio	Art. 2, co. 4, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*bis*, co. 4, delibera n. 136/06/CONS	30 gg.

XVI. (*segue*) PROPOSTE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI NATURA REGOLAMENTARE E SANZIONATORIA				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
58.	Sospensione dei procedimenti coinvolti (regolatori e/o sanzionatori) in caso di proposta di impegni	Dim/Dir/Dit	Art. 2, co. 5, e 8-*bis*, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*bis*, co. 5, delibera n. 136/06/CONS	90 gg., prorogabili con delibera del Consiglio
59.	Sospensione dei procedimenti coinvolti nel periodo di tempo concesso dal Consiglio all'operatore per la modifica della proposta di impegni	Dim/Dir/Dit	Art. 8-*bis*, co. 2, delibera n. 645/06/CONS	90 gg.
60.	Approvazione della proposta da parte del Consiglio	Consiglio	Art. 5, co. 2, delibera n. 645/06/CONS Art. 12-*ter*, co. 1, delibera n. 136/06/CONS	30 gg.

XVII. CONTROVERSIE OPERATORI – UTENTI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
	Procedura dei Co.re.com.			
61.	Conciliazione della controversia	Co.re.com.	Art. 3, co. 3, delibera n. 173/07/CONS	30 gg. decorrenti dalla data di proposizione dell'istanza
62.	Adozione di provvedimenti temporanei o rigetto della richiesta	Co.re.com.	Art. 5, co. 7, delibera n. 173/07/CONS	10 gg. dalla presentazione dell'istanza
63.	Dichiarazione di improcedibilità per vizi dell'istanza	Co.re.com.	Art. 7, co. 5, delibera n. 173/07/CONS	10 gg. dalla presentazione dell'istanza
64.	Avviso di convocazione delle parti	Co.re.com.	Art. 8, co. 1, delibera n. 173/07/CONS	7 gg. dal ricevimento dell'istanza
65.	Redazione di processo verbale contenente l'esito negativo della controversia (in caso di mancata comunicazione per la partecipazione alla procedura conciliativa o di dichiarazione espressa della volontà di non parteciparvi)	Co.re.com.	Art. 8, co. 3, delibera n. 173/07/CONS	10 gg. dal ricevimento dell'avviso di comunicazione
	Procedura della Dit			
66.	Comunicazione di avvio del procedimento	Dit	Art. 15, co. 2, delibera n. 173/07/CONS	10 gg. dalla presentazione dell'istanza
67.	Sospensione della procedura per ragioni istruttorie	Dit	Art. 18, co. 2, delibera n. 173/07/CONS	30 gg.
68.	Adozione del provvedimento finale di definizione della controversia	Cir	Art. 16, co. 1, delibera n. 173/07/CONS	150 gg. dalla presentazione dell'istanza
69.	Proroga della termine per l'adozione del provvedimento finale per la convocazione delle parti	Cir	Art. 19, co. 2, delibera n. 173/07/CONS	30 gg.

XVII. (*segue*) CONTROVERSIE OPERATORI – UTENTI

	Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Norma di riferimento	Termine
70.	Adozione di provvedimenti temporanei qualora il Co.re.com. non abbia ricevuto la delega per le funzioni conciliative	Dit	Art. 5, co. 10 e art. 21, delibera n. 173/07/CONS	10 gg. dalla presentazione dell'istanza
71.	Avvio del procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza alle decisioni del Co.re.com.	Dit	Art. 5 co. 9, delibera n. 173/07/CONS	90 gg.

XVIII. CONTROVERSIE TRA OPERATORI

	Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Norma di riferimento	Termine
72.	Avviso dell'udienza di comparizione	Dir	Art. 5, co. 1, delibera n. 352/08/CONS	10 gg. dal ricevimento dell'istanza
73.	Secondo avviso dell'udienza di comparizione in caso di mancata comparizione di una delle parti alla prima	Dir	Art. 9, co. 2, delibera n. 352/08/CONS	5 gg. Dalla prima udienza di comparizione
74.	Sospensione dell'attività per il compimento di atti istruttori	Dir	Art. 10, co. 4, delibera n. 352/08/CONS	60 gg.
75.	Sospensione della controversia per violazioni ai sensi della delibera n. 136/06/CONS	Dir	Art. 6, co. 4, delibera n. 352/08/CONS	La sospensione opera fino alla definizione del procedimento sanzionatorio

XVIII. (*segue*) CONTROVERSIE TRA OPERATORI

	Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Norma di riferimento	Termine
76.	Definizione della controversia	Cir	Art.23, d.lgs. n. 259 del 2003 Art. 6, co. 1, e art. 11, co. 4, delibera n. 352/08/CONS	Quattro mesi dalla presentazione dell'istanza
77.	Proroga in caso di chiarimenti richiesti dalla Commissione alle parti	Cir	Art. 11, co. 1, delibera n. 352/08/CONS	30 gg.
78.	Adozione di misure cautelari	Dir	Art. 4, delibera n. 352/08/CONS	30 gg.
79.	Accesso agli atti relativi alla procedura	Dir	Art. 7, co. 5, delibera n. 352/08/CONS	30 gg.
80.	Notifica del provvedimento	Dir	Art. 11, co. 6, delibera n. 352/08/CONS	30 gg. (10 gg. per il solo dispositivo)

XIX. REGISTRO DEGLI OPERATORI

	Descrizione del procedimento	Unità organizzativa responsabile	Norma di riferimento	Termine
81.	Provvedimento di iscrizione al Registro	Isp / Roc	Art. 7 co. 1 delibera n. 666/08/CONS	30 gg. dalla ricezione dell'istanza
82.	Proroga dell'istruttoria per l'iscrizione al registro, a fini di completamento dell'istanza	Isp / Roc	Art. 7 co. 1 delibera n. 666/08/CONS	30 gg.
83.	Diffida a presentare la domanda d'iscrizione e la documentazione in modo completo	Isp / Roc	Art. 7, co. 3, delibera n. 666/08/CONS	30 gg. dalla ricezione della diffida

C. ATTIVITÀ SANZIONATORIA

XX. PROCEDIMENTI SANZIONATORI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
84.	Notifica dell'atto di contestazione	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 14 legge n. 689/1981 e Art. 5, co. 2, delibera n. 136/06/CONS	90 gg. Dalla data del verbale di accertamento del fatto
85.	Sospensione della trasmissione degli atti di conclusione dell'attività istruttoria	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 5, co. 2, e art. 12-bis delibera n. 136/06/CONS	60 gg. a decorrere dalla presentazione di impegni
86.	Proroga del termine di adozione dell'atto di contestazione	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 5, co. 3, delibera n. 136/06/CONS	40 gg in caso di intimazione a cessare l'infrazione ancora in essere
87.	Comunicazione al soggetto interessato circa l'audizione da svolgere	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 9, co. 2, delibera n. 136/06/CONS	7 gg. prima dell'audizione
88.	Sospensione per attività istruttoria	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 7, co. 3, delibera n. 136/06/CONS	30 gg.

XX. (*segue*) PROCEDIMENTI SANZIONATORI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
89.	Proroga dell'attività istruttoria su richiesta dell'organo collegiale	Direzione / Servizio competente per materia	Art.10. co. 3, delibera n. 136/06/CONS	30 gg.
90.	Sospensione dell'adozione dell'atto di contestazione seguito di presentazione di impegni	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 12-*bis*, co. 5, delibera n. 136/06/CONS	90 gg.
91.	Adozione dell'ordinanza-ingiunzione o del provvedimento di archiviazione	Consiglio, CIR o CSP	Art. 6, co. 1, delibera n. 136/06/CONS	150 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione
	Per il *sub*-procedimento di presentazione di impegni da parte degli operatori, si v. la Tabella XVI			

D. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA GENERALE

XXI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI				
	Descrizione del procedimento	**Unità organizzativa responsabile**	**Norma di riferimento**	**Termine**
92.	Decisione sulla richiesta di accesso	Direzione / Servizio competente per materia	Art. 2, co. 1, delibera n. 217/01/CONS	30 gg. dalla presentazione della richiesta

10A10875

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Schema di convenzione unica tra concessioni autostradali lombarde (CAL S.p.a.) e tangenziale esterna Milano (TE S.p.a). (Deliberazione n. 109/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che:

all'art. 1, comma 979, prevede che funzioni e poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, attribuiti ad ANAS S.p.a., per la realizzazione dell'autostrada pedemontana lombarda, dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano e delle tangenziali esterne di Milano vengano trasferiti ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti detta realizzazione e da costituire appositamente in forma societaria con la partecipazione della stessa ANAS e della regione Lombardia o di soggetto da quest'ultima interamente partecipato;

all'art. 1, comma 1020 e seguenti, detta ulteriori disposizioni per il settore autostradale, in particolare apportando, al comma 1030, modifiche alla normativa recata dal citato decreto-legge n. 262/2006 e che è stata poi ulteriormente modificata dall'art. 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Viste le delibere 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), e 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), che hanno istituito, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominato NARS;

Vista la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2007), che sostituisce la delibera n. 1/2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione, negli schemi di Convenzione unica sottoposti a questo Comitato, dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 14 settembre 2009, n. 4420, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di Convenzione unica sottoscritto in data 24 luglio 2009 tra Concessioni autostrade lombarde S.p.a. (CAL S.p.a.) e Tangenziale esterna S.p.a. (TE S.p.a.), corredato dai relativi allegati e da una relazione illustrativa per questo Comitato contenente specifica prescrizione;

Vista la nota 18 settembre 2009, n. 36836, pervenuta il 21 stesso mese, con la quale il predetto Ministero ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del predetto schema di Convenzione tra CAL S.p.a. e TE S.p.a.;

Vista la nota 28 ottobre 2009, n. 42779, con la quale il citato Ministero ha comunicato che le linee-guida elaborate da ANAS S.p.a. nel corso del 2007 in attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 e trasmesse al Ministero stesso nel luglio 2008 appaiono superate alla luce del nuovo quadro normativo e regolatorio, sottolineando di aver impartito alla società disposizioni per un sollecito aggiornamento di dette linee-guida e riservandosi di trasmettere, ai fini del prescritto parere di questo Comitato, il documento aggiornato;

Considerato che il NARS, nella seduta del 5 novembre 2009, ha reso il parere n. 5 con il quale si è pronunziato favorevolmente in merito alla rispondenza dello schema suindicato al dettato della citata delibera n. 39/2007, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere stesso;

Considerato che la «Tangenziale est esterna di Milano» è inserita nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - supplemento ordinario), ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e più specificatamente è riportata all'allegato 2, tra i «corridoi autostradali e stradali» della regione Lombardia;

Considerato che, con delibera 29 luglio 2005, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69/2006), questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, predisposto da «Tangenziali esterne di Milano S.p.a.» nella qualità di promotore e approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS, da ultimo, nella seduta del 16 novembre 2004, nella configurazione di cui all'alternativa B (che prevede lo svincolo sulla A4, l'interconnessione diretta con il sistema viabilistico pedemontano ad est di Vimercate ed il collegamento alla A51 con la variante alla SP 13 della Cerca, a singola carreggiata) e con esclusione della tratta a nord dell'A4 fino all'autostrada pedemontana, stralciata su richiesta della regione Lombardia in sede di approvazione del progetto preliminare;

Considerato che, nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta, è stata consegnata copia della nota n. 112529 del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui vengono formulate osservazioni sullo schema di Convenzione *de quo*;

Considerato che con delibera n. 107 in data odierna questo Comitato, nel formulare il previsto parere sullo schema di Convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Società autostrade meridionali S.p.a., ha raccomandato di adottare tutte le iniziative possibili affinché in tempi brevi venga sottoposta a questo Comitato stesso stesura aggiornata delle linee-guida previste ai citati punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007 e l'aggiornamento dello schema di piano finanziario da allegare agli atti convenzionali, nonché la proposta prevista all'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003, convertito dalla legge n. 47/2004;

Ritenuto di dar corso all'espressione del parere sullo schema di convenzione in oggetto nelle more del suddetto aggiornamento delle linee-guida e dell'integrazione delle indicazioni sulla qualità delle prestazioni, al fine di non penalizzare i soggetti concessionari per ritardi ad essi non imputabili;

Ritenuto di recepire le osservazioni di cui alla citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze quali suggerimenti di cui tener conto in sede di stipula della «Convenzione unica»;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Prende atto

dei contenuti dello schema di Convenzione unica da stipulare tra CAL S.p.a. e TE S.p.a. e delle risultanze dell'istruttoria svolta al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare prende atto che:

lo schema di convenzione disciplina la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio tra l'autostrada A4 «Milano-Brescia», in prossimità di Agrate Brianza a nord, e l'Autostrada Al «Milano-Bologna», presso Melegnano a sud, e delle opere ed attività connesse indicate all'art. 2;

l'infrastruttura principale, come specificato nell'allegato A allo schema di convenzione («descrizione del collegamento autostradale»), si sviluppa per circa 33 km attraverso la pianura lombarda, interessando principalmente il territorio della provincia di Milano, per oltre 25 km, e marginalmente quello della provincia di Lodi;

ai fini della realizzazione della predetta opera, con accordo in data 5 novembre 2007 tra ministero delle infrastrutture, regione, province di Milano e Lodi, ANAS, CAL e comuni interessati (allegato C allo schema di convenzione) sono state, tra l'altro, individuate le opere accessorie a detta tangenziale, suddivise in 3 tipologie:

a) opere da ricomprendere nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione;

b) opere a cofinanziamento regionale nell'ambito di processi di perequazione;

c) opere finanziate con specifico accantonamento, alimentato con un versamento di 2 milioni di euro l'anno, oltre IVA, al concedente da parte del concessionario;

il 30 gennaio 2009, in relazione agli esiti della gara indetta il 30 maggio precedente e caratterizzata dalla mancata presentazione di offerte alternative, la concessione della realizzazione e gestione dell'opera è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese composto anche dal promotore, che ha costituito apposita società di progetto (TE S.p.a);

a seguito di osservazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative a un primo schema di convenzione del 27 marzo 2009, è stato sottoscritto in data 24 luglio 2009 un nuovo schema di «Convenzione unica» che si sottopone ora a questo Comitato;

la durata della concessione è fissata in 56 anni, di cui 6 di costruzione, e non è previsto alcun «valore di subentro» alla scadenza della concessione, fissata al 2064;

il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito), al lordo dell'imposizione fiscale, è pari al 9,47 per cento;

il costo dell'opera come sopra descritta, al netto dell'onere relativo alla parte stralciata su richiesta della regione Lombardia e sulla base del prezziario ANAS 2005, è fissato in 1.441 milioni di euro, cui sono da aggiungere 138 milioni di euro per opere accessorie di cui alla tipologia A sopra richiamata del citato accordo di programma del 5 novembre 2007, per un totale di 1.579 milioni di euro al lordo dei ribassi d'asta e di 1.458,41 milioni di euro al netto dei medesimi ribassi;

è previsto l'aggiornamento del piano economico-finanziario in fase di approvazione del progetto definitivo e, in linea con la direttive di cui alla delibera n. 39/2007, il rischio passa al concessionario solo dopo tale approvazione;

lo schema di convenzione, prevede inoltre che l'onere di realizzazione delle ulteriori opere specificate agli articoli 6 e 7 del menzionato accordo di programma, stimato, come accennato, in 138 milioni di euro e imputato su apposita voce del piano economico-finanziario, venga poi puntualmente quantificato sulla base del prezziario ANAS 2005 al netto dei ribassi d'asta e che si proceda alla revisione del piano economico-finanziario se i costi superano l'importo dedicato a tale titolo sulla citata voce;

è prevista l'invarianza, in termini reali, della tariffa per l'intero periodo concessorio e quindi l'attribuzione di un valore pari a O al parametro di efficientamento X, con un'impostazione adottata in casi precedenti e correlata alla circostanza che trattasi di una prima determinazione di tariffe per un'autostrada ancora da costruire a cura di una società di nuova costituzione;

anche il parametro di remunerazione dei nuovi investimenti K è pari a O perché la tariffa è già parametrata sugli investimenti da realizzare prima dell'entrata in esercizio dell'autostrada, sì che, in linea con le indicazioni di cui alla delibera n. 39/2007, è previsto l'accantonamento annuale, al Fondo rischi, degli importi connessi alla mancata o intempestiva realizzazione solo per gli investimenti successivi a tale entrata in esercizio;

l'art. 19 e l'allegato F individuano gli indicatori di qualità che riproducono quelli tradizionalmente adottati, mentre l'art. 6.4 del medesimo schema stabilisce, a carico del concessionario, l'onere, all'entrata in esercizio del collegamento autostradale, nei termini di legge, di redigere la Carta dei servizi, rimandando, per quanto attiene all'indicazione degli standard di qualità, alla direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 febbraio 2009, n. 102, nonché alle direttive all'uopo impartite dal soggetto concedente

sempre con riferimento agli indicatori di qualità, la tariffa individuata nello schema di convenzione dovrà tenere conto di quanto previsto in applicazione dell'art. 21, comma 3, del decreto legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004;

è inoltre previsto l'impegno del concessionario di adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità dei costi secondo la disciplina della delibera n. 39/2007, nonché l'onere di trasmissione trimestrale dei dati contabili al concedente e di tenuta di distinta contabilità analitica per qualsiasi altra attività consentita;

Delibera:

1. È valutato favorevolmente lo schema di Convenzione unica tra CAL S.p.a. e TE S.p.a., subordinatamente all'osservanza delle seguenti specifiche prescrizioni formulate dal Ministero proponente, con la nota richiamata in premessa, e NARS nel proprio parere:

che la convenzione rechi l'espresso impegno, da parte del concessionario, ad adeguarsi alle emanande linee-guida in corso di rielaborazione da parte di ANAS S.p.a. in attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 39/2007;

che CAL S.p.a. venga univocamente configurata quale soggetto preposto, nell'ambito delle direttive ministeriali adottate in materia e dei principi che saranno stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge n. 355/2003 convertito dalla legge n. 47/2004, a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della carta dei servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati;

che al testo vengano apportate le modifiche di cui appresso:

a) l'art. 6, comma 4, primo periodo, venga riformulato come segue: «Il concessionario è tenuto, con l'entrata in esercizio del collegamento autostradale, nei termini di legge, alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, come parzialmente modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 2009, n. 286»;

b) all'art. 12, comma 1, vengano riportati i riferimenti normativi che costituiscono il presupposto della corresponsione del canone;

c) all'art. 13, comma 1, venga soppressa, in relazione al disposto del punto 3.13 della delibera n. 39/2007, la clausola che prevede la corresponsione al concedente, da parte del concessionario, di un canone annuo pari al 2 per cento dei proventi riscossi a seguito delle sub-concessioni accordate e delle altre attività collaterali, salvo che una clausola del genere figuri inclusa nel bando di gara;

d) l'art. 15, comma 2, venga riformulato nel seguente modo: «Alla tariffa così come individuata dal comma 1, si aggiunge o si sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle successive delibere che vengano adottate anche ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della legge n. 47/2004»;

e) l'art. 18 venga riformulato come segue:

«18.1. — Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

18.2. — Le verifiche del concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all'art. 15;

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano formalmente contestate al concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il concedente può proporre la sospensione dell'adeguamento tariffario fino alla rimozione dell'inadempienza.

18.3. — II concessionario rende noto al concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

18.4. — Ai fini della determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato di avanzamento degli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di contabilità analitica riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.».

Inoltre, considerato che, come specificato nel richiamato parere del NARS, il rapporto debt/equity utilizzato per il calcolo del WACC non corrisponde a quello ricavabile dalla copertura del fabbisogno finanziario indicata nel piano economico-finanziario, si evidenzia l'opportunità che, in relazione al progetto in questione ed al settore autostradale in genere, la stima del WACC sia riferita al periodo regolatorio quinquennale.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a sottoporre a questo Comitato, ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dopo il completamento dell'*iter* approvativo della convenzione unica in questione, il progetto definitivo del collegamento autostradale specificato in oggetto,allegando una stesura aggiornata del piano economico-finanziario, redatto anche nella forma analitica prevista dalla delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004) e riferito al collegamento medesimo ed alle opere connesse di cui agli articoli 6 e 7 - tipologia A del menzionato accordo in data 5 novembre 2007.

Raccomanda

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di:

invitare le parti contraenti, in sede di stipula della convenzione, a tener conto dei suggerimenti formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota precisata in premessa, anche ai fini di evitare effetti peggiorativi sulla finanza pubblica;

assicurare adeguate e puntuali verifiche sul rispetto della convenzione, assicurando nel contempo un monitoraggi costante;

ad attivarsi affinché nella costruzione delle dinamiche tariffarie, anche in relazione al numero limitato di società autostradali quotate sul mercato regolamentato, sia svolta un'analisi di benchmark anche su società operanti in altri settori del comparto trasporti.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 101

10A10280

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Fondo sanitario nazionale 2009 - Ripartizione della quota destinata al finanziamento della medicina penitenziaria tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 7/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 115, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) il quale - al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la conferenza Stato-regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale, da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Visto l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta ancora a carico del Ministero della giustizia;

Tenuto conto che il criterio di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2009, pari a 162.800.000 euro, è basato per 2/3 sulla spesa storica riferita all'anno 2006, secondo la ricostruzione a regime per l'anno 2008 effettuata dal Ministero della giustizia e per 1/3 sul numero degli ospedali penitenziari giudiziari e dei centri clinici ubicati nelle singole regioni in proporzione al peso percentuale delle presenze dei detenuti sul territorio;

Vista la nota prot. n. CSR 0005426 P-2.17.4.10 del 9 dicembre 2009, con la quale la segreteria della conferenza unificata permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso la prevista intesa espressa nella seduta del 26 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. 0044225-P dell'11 dicembre 2009, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle di risorse pari a 162.800.000 euro per l'anno 2009, trasferite al fondo sanitario nazionale per il finanziamento della sanità penitenziaria, di cui 147.800.000 euro a valere sul capitolo di spesa del Ministero della giustizia e i restanti 15.000.000 euro a valere sul capitolo di spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Delibera:

Le risorse finanziarie trasferite nella disponibilità del fondo sanitario nazionale per il finanziamento della medicina penitenziaria relative all'anno 2009, quantificate in 162.800.000 euro, sono destinate come segue:

a) l'importo di 135.452.148,82 euro è ripartito tra le regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese sostenute dalle Aziende sanitarie locali secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;

b) l'importo di 25.137.034,56 euro per il finanziamento delle spese sostenute dal Ministero della giustizia dal 1° gennaio 2009;

c) l'importo di 2.210.816,62 euro resta accantonato a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in attesa che le medesime adottino i regolamenti di attuazione secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.4, Economia e Finanze, foglio n. 314

ALLEGATO

RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA MEDICINA PENITENZIARIA

ANNO 2009

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	REGIONI A STATUTO ORDINARIO	REGIONI A STATUTO SPECIALE E P.A. - RISORSE A CARICO DEI CAPITOLI DI SPESA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Applicazione art. 8 DPCM 01/04/2008)	SOMME ACCANTONATE A CARICO DEI CAPITOLI DI SPESA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (SOLO RSS) (*)	RIPARTO TOTALE
ABRUZZO	3.389.110,26			3.389.110,26
BASILICATA	1.046.490,06			1.046.490,06
CALABRIA	5.039.248,32			5.039.248,32
CAMPANIA	20.840.902,20			20.840.902,20
EMILIA ROMAGNA	10.292.555,45			10.292.555,45
FRIULI VENEZIA GIULIA		1.689.475,88	8.786,51	1.698.262,39
LAZIO	17.817.639,41			17.817.639,41
LIGURIA	3.986.437,82			3.986.437,82
LOMBARDIA	29.419.603,63			29.419.603,63
MARCHE	2.507.829,47			2.507.829,47
MOLISE	807.064,10			807.064,10
PIEMONTE	8.928.727,16			8.928.727,16
PUGLIA	8.865.083,46			8.865.083,46
SARDEGNA		4.996.852,74	178.728,34	5.175.581,08
SICILIA		17.111.750,18	2.023.301,77	19.135.051,95
TOSCANA	14.698.524,21			14.698.524,21
P.A.TRENTO		595.970,50		595.970,50
P.A. BOLZANO		383.408,99		383.408,99
UMBRIA	2.449.830,13			2.449.830,13
VENETO	5.363.103,11			5.363.103,11
VALLE D'AOSTA		359.576,27		359.576,27
TOTALE	**135.452.148,82**	**25.137.034,56**	**2.210.816,62**	**162.800.000,00**

(*) Somme accantonate per l'anno 2009, nell'ipotesi che le regioni a statuto speciale adottino i regolamenti di attuazione per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del personale da trasferire al SSN e limitatamente alla Sicilia anche per i maggiori oneri relativi all'Ospedale penitenziario giudiziario di Messina.

10A10781

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Fondo sanitario nazionale 2009 - parte corrente - ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996. (Deliberazione n. 6/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-*bis* introdotto dall'art. 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il citato art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* il quale prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70% dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione mentre l'erogazione del restante 30% è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni stesse, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 49,11 per cento per l'anno 2009 e che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che non essendo ancora stato approvato il Piano sanitario nazionale per il triennio 2009-2011, occorre fare riferimento Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, il quale individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo del 23 marzo 2005;

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all'anno 2009, predisposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono state approvate con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009;

Vista la propria delibera n. 5 del 13 maggio 2010, concernente la ripartizione tra le Regioni delle risorse di parte corrente 2009 del Servizio sanitario nazionale, con cui è stata vincolata la somma di 1.410.070.000 euro, a titolo di finanziamento dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la nota del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 marzo 2009, protocollo n. 0008841-P, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni delle risorse pari a 1.410.070.000 euro, vincolate sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2009, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la nota prot. n. CSR 0001079 P-2.17.4.10 del 4 marzo 2009, con la quale la Segreteria della Conferenza unificata permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha trasmesso la prevista intesa espressa nella seduta del 26 febbraio 2009;

Delibera:

A valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale 2009, parte corrente, è assegnata la somma di 1.410.070.000 di euro per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale che viene ripartita tra le Regioni secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Il Ministero della salute trasmetterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2010, una relazione con il dettaglio dei progetti finanziati con la presente delibera, nonché l'indicazione dei criteri di selezione dei progetti finanziati con la precedente delibera n. 25 dell'8 maggio 2009.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 313.

ALLEGATO

ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE VINCOLATE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO PER L'ANNO 2009

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Popolazione 2009	Popolazione di riferimento	Somma disponibile	Quota 70% su disponibilità	Quota 30% su disponibilità
PIEMONTE	4.401.266	4.401.266	116.813.346	81.769.342	35.044.004
VALLE D'AOSTA	125.979	-	-	-	-
LOMBARDIA	9.642.406	9.642.406	255.917.662	179.142.363	76.775.299
P.A. BOLZANO	493.910	-	-	-	-
P.A. TRENTO	513.357	-	-	-	-
VENETO	4.832.340	4.832.340	128.254.416	89.778.092	38.476.325
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.222.061	-	-	-	-
LIGURIA	1.609.822	1.609.822	42.726.046	29.908.232	12.817.814
EMILIA ROMAGNA	4.275.802	4.275.802	113.483.424	79.438.397	34.045.027
TOSCANA	3.677.048	3.677.048	97.591.984	68.314.388	29.277.595
UMBRIA	884.450	884.450	23.474.056	16.431.839	7.042.217
MARCHE	1.553.063	1.553.063	41.219.614	28.853.730	12.365.884
LAZIO	5.561.017	5.561.017	147.594.124	103.315.887	44.278.237
ABRUZZO	1.323.987	1.323.987	35.139.742	24.597.819	10.541.923
MOLISE	320.838	320.838	8.515.314	5.960.720	2.554.594
CAMPANIA	5.811.390	5.811.390	154.239.237	107.967.466	46.271.771
PUGLIA	4.076.546	4.076.546	108.195.000	75.736.500	32.458.500
BASILICATA	591.001	591.001	15.685.670	10.979.969	4.705.701
CALABRIA	2.007.707	2.007.707	53.286.253	37.300.377	15.985.876
SICILIA (*)	5.029.683	2.559.606	67.934.113	47.553.879	20.380.234
SARDEGNA	1.665.617	-	-	-	-
T O T A L E	**59.619.290**	**53.128.289**	**1.410.070.000**	**987.049.000**	**423.021.000**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge (-49,11%)

10A10792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isotretinoina EG»

Con la determinazione n. aRM - 50/2010-1561 del 20 agosto 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta EG S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: ISOTRETINOINA EG:

confezione 036351207;

descrizione: 100 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351195;

descrizione: 60 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351183;

descrizione: 56 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351171;

descrizione: 50 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351169;

descrizione: 30 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351157;

descrizione: 28 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351144;

descrizione: 20 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351132;

descrizione: 15 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351120;

descrizione: 10 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351118;

descrizione: 5 capsule molli da 20 mg;

confezione 036351106;

descrizione: 100 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351094;

descrizione: 60 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351082;

descrizione: 56 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351070;

descrizione: 50 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351068;

descrizione: 30 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351056;

descrizione: 28 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351017;

descrizione: 5 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351043;

descrizione: 20 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351031;

descrizione: 15 capsule molli da 10 mg;

confezione 036351029;

descrizione: 10 capsule molli da 10 mg.

10A10807

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali

Con la determinazione n. aRM - 53/2010-97 del 20 agosto 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Giovanni Ogna e Figli S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: RIDIODENT:

confezione 029635012;

descrizione: colluttorio flac 130 ml.

Farmaco: GINVAPAST:

confezione 029633017;

descrizione: pasta gengivale tubo 20 g.

Farmaco: BOMA:

confezione 034125017;

descrizione: flacone da 25 compresse orosolubili.

Farmaco: EMAFTOL:

confezione 034138014;

descrizione: soluzione per mucosa orale flacone 15 g.

Farmaco: PASTA IODOFORMICA RADIOPACA:

confezione 034385017;

descrizione: «15 g pasta per uso dentale» vasetto.

10A10808

BANCA D'ITALIA

Nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società cooperativa, in Campi Bisenzio.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 luglio 2010, ha nominato i sigg. prof. Angelo Provasoli e dott. Virgilio Fenaroli commissari straordinari e i sigg. prof. avv. Alberto Alessandri, dott.ssa Stefania Chiaruttini e avv. Alessandro Leproux componenti del comitato di sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società cooperativa - con sede in Campi Bisenzio (Firenze), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2010 ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Nella riunione del 29 luglio 2010, tenuta dal comitato di sorveglianza, il prof. avv. Alberto Alessandri è stato nominato presidente del comitato stesso.

10A10733

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Santiago del Estero (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Luis Hector Bellomo, Vice Console onorario in Santiago del Estero (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Cordoba);

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

e) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

f) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Santiago del Estero;

h) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Santiago del Estero;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Cordoba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Vice Consolato onorario in Santiago del Estero, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Cordoba;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10662

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario a Sucre (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Lorenzo Rauco, Console onorario a Sucre (Bolivia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in La *Paz)*;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi (con esclusione di quelli notarili) dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Sucre;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Sucre;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Sucre;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in La Paz;

m) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Sucre, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: SANFELICE

10A10663

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Andorra La Vella (Andorra)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Alberto Rossi, Console onorario in Andorra La Vella, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

f) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Andorra;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Andorra, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A10664

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio Società cooperativa, in Campi Bisenzio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 27 luglio 2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito Cooperativo Fiorentino - Campi Bisenzio società cooperativa - con sede in Campi Bisenzio (Firenze), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma l, lettera *a)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A10732

Avviso relativo al decreto 29 luglio 2010 recante: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° marzo 2025, dodicesima e tredicesima tranche».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 13, seconda colonna pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2010, è sostituito dal seguente: «Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, dodicesima e tredicesima tranche».

10A10834

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-208) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.